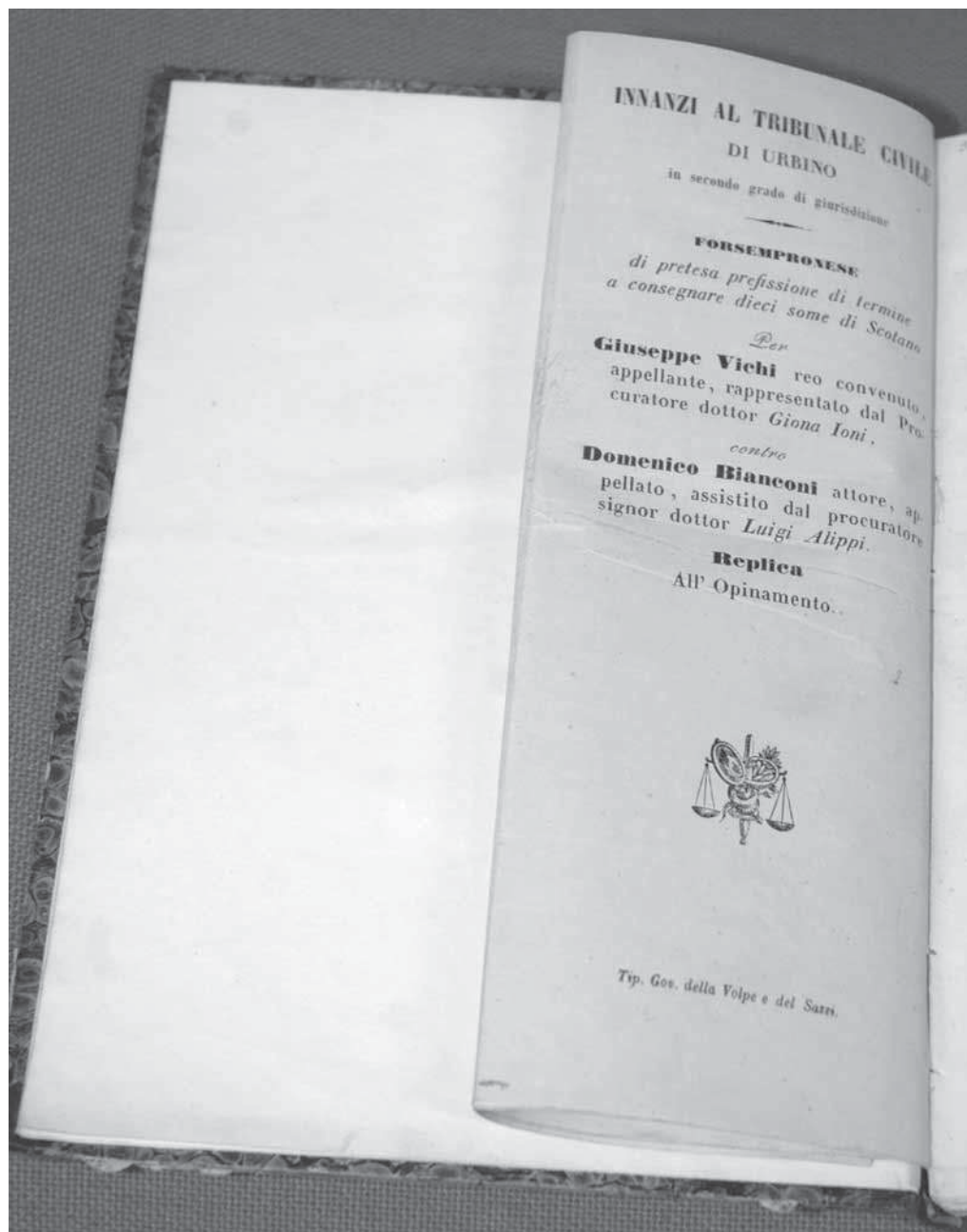




## Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori.

Giovanni Lucciarni, poverissimo abitatore di un piccolo villaggio dei dintorni d'Urbino, onde procacciare a se occasione di guadagno, assumeva nel trascorso anno l'incarico di fare acquisto di foglia di Scotano per conto del committente Domenico Bianconi, che sperimentiamo ad avversario. — Occupato Giovanni Lucciarni in adempiere l'incombenza, conducevasi a quest' uopo anche in Montalto nel 40 settembre presso il nostro Cliente ed appellante Giuseppe Vichi, ed entrava con questo in trattativa per la provvista dello Scotano. — Se potesse aggiustarsi fede all'interessata deposizione del Lucciarni, che spacciavasi agente di Bianconi, sarebbe giuoco forza attenersi, senza detrar sillaba, a quel che si esponeva nel libello introduttivo del giudizio, di cui rechiamo innanzi il tenore — Al tesochè l'istante (Bianconi) per mezzo di un tal Sciorino bracciante di Calmazzo a proprio nome acquistasse dal citato (Vichi) some 40 foglia di Scotano di buona qualità pel convenuto prezzo di scudi uno, e baiocchi venti Sc. 4. 20 la soma, da consegnarsi al più breve termine già trascorso — Attesochè in perfezione del contratto il citato ha già nell'atto stesso della stipulazione ricevuto Sc. 4 in arra e principio di pagamento. — Attesochè l'istante trovasi già obbligato di fornire ad un tal Pagliarini di Cagli molta quantità di Scotano, fra cui anche quella dal citato vendutagli entro il corrente Ottobre, altrimenti ti va ad assoggettarsi ad una rifusione di danni e spese. Ritenuto che il citato siasi rifiutato di consegnare le 40 some di Scotano già venduto all'istante — Sentirsi per-

— 2 —

« ciò assegnare un brevissimo, unico e perentorio termine entro il quale il citato sia astretto consegnare le somme dieci di Scotano di buona qualità ecc. — (Sommario contrario N. 1.)

2. — La verità era per fermo industriosamente svistata in siffatta maniera, onde dar colore di giustizia alla citazione. Ci toglie però la briga di restituire il racconto alla sua schiettezza l'Opinamento da Voi proferito, o Signori, e quantunque concluda a favore dell'appellato Bianconi, e perciò in sostegno del libello e della sentenza di Fossombrone. L'Opinamento in vero seguendo le veridiche attestazioni di Marianna Bonci, Pietro Speranzini-Pompili, e Francesca Bartolucci, si è discostato di gran tratto dalle asserzioni del libello nel fissare i termini della convenzione 10 settembre 1857, trattata fra Giovanni Lucciarni e Giuseppe Vichi sull'acquisto dello Scotano. Infatti avete riconosciuto, o Signori, che il denaro corrispondente alla quantità della merce, che Vichi incaricavasi di procurare, doveva infallantemente sborsarsi nel successivo 22 settembre a Fossombrone; che a partir da quest'epoca, tre o quattro giorni appresso, e non più tardi, Lucciarni o Bianconi portassero allo stesso Vichi i sacchi occorrenti per riporvi lo Scotano; che finalmente entro il mese medesimo di settembre la cosa contrattata fosse ricevuta e tolta dal compratore. Nè egualmente alla perspicacia Vostra sfuggiva la pena imposta, nell'adempimento di qualunque fra queste condizioni, doversi allora ritenere non effettuato il contratto colla perdita eziandio della caparra in  $\text{C}^4$  data dal Lucciarni.

3. — Accettiamo pertanto le correzioni dell'Opinamento nell'indagine sul fatto, e sappiamo buon grado a Voi Giudici sapienti, che vi siate convinti delle fallacie del libello di Domenico Bianconi. Se non che cade in acconcio l'aggiungere, non esser del tutto sicuro, che nel 10 settembre Lucciarni e Vichi convenissero in un contratto da poter prender sembianza, quando che fosse, di compra e vendita. Ponderi di grazia il Tribunale insieme con noi quel che deponevano Pietro Speranzini-Pompili, e Francesca Bartolucci. Attestava lo Speranzini — Io posso dire soltanto, che, trovandomi il giorno 10 settembre decorso presso Giuseppe Vichi con mia moglie per eseguire lavori campestri, si presentò un tal Lucciarni, il quale lo richiese di 10 some di Scotano, e convennero che il Vichi avrebbe procurato di trovargelo. (Sommario contrario N.

— 3 —

2.) — Egualmente Francesca Bartolucci accenna a chiare note all'incarico assunto dal nostro Cliente di raggranellare 10 od 11 some di Scotano pel giorno 22 settembre. Sussiste benissimo, che mi trovassi presente il giorno 10 settembre, allorchando un tal Lucciarni si portò in casa Vichi, e gli diede commissione di acquistare 10 od 11 some di Scotano. — (Sommario contrario N. 3.) Il perchè da due giurate e contestuali testimonianze risulterebbe, più presto che una convenzione di compra e vendita, un patto di specie dissomigliante. Imperciocchè a quel modo, che Domenico Bianconi avrebbe commesso al Lucciarni di comprare lo Scotano, egualmente questi avrebbe incaricato Vichi, fissata però la legge, che il prezzo non potesse eccedere scudi 1. 20 per ciascuna soma. E, posto questo, una ben differente azione avrebbe dovuto spiegarsi in giudizio.

4. — Ma sguasati pure l'ipotesi del Tribunale, che fra Lucciarni e Vichi si trattasse una compra e vendita su di una merce futura a prezzo determinato; pur tuttavia non deteriora allatto la posizon favorevole del patrocinato, dapoi che non può convenirsi con l'Opinamento, che il discusso contratto giungesse a perfezionarsi nel 10 settembre col solo reciproco consenso delle parti contraenti. — È invece vero principio inconcusso in Giurisprudenza, che le comprate e vendite degli oggetti fungibili, purchè non si acquistino a corpo, non si perfezionano pria, che o compiasi la misura, o si verifichi il peso, o si stabilisca il numero. Come dubitarne? Se il prezzo è un elemento integrale della compra e vendita, se questo non può venire peculiarmente determinato pria che il compratore si accerti del numero, del peso e della misura della merce, conseguita eziandio, che in pendenza di questo esperimento resti sospeso il contratto, ossia impedito a perfezionarsi. A Voi, o Signori, che avete tesoro di cognizioni giurisprudenziali, e lungo costume di giudizi, non occorre prolissa argomentazione. Restringeremo impercio i testi all'unica autorità di un collo Giureconsulto, del Richerio (§ 731 Lib. 7 dig. Tit. 17 Cap. 1.) — In prima questione placet senatui, ait „ Faber, distincto, an venditio caeperit a corpore, an a modo, vel a mensura, ita ut posteriore casu venditio „ *perfecta prius non videatur, quam probatus sit modus vel mensura; quia venditio facta videtur sub conditione, quae „ per modi et mensurae probationem adimpletur; adeoque „ interim rei periculum ad venditorem perinet, nec plus*

« aut minus venditum intelligitur, quam erit in modo vel mensura. »

5. — Tenguasi adunque per fermo, che il contratto, di cui è menzione, non venne al postutto perfezionato il 10 settembre. Esaminiamo pertanto la forza giuridica delle condizioni volute da Vichi, come cause e fondamento del consenso.

6. — Non è permesso dubitare, che Giuseppe Vichi subordinasse la validità d'ogni suo obbligo all'esatto adempimento dei patti, coi quali si avvisò di riparare ogni possibile danno. Chi era mai Giovanni Luciarini? Certo persona, sulla quale nessuna fiducia poteva collocarsi, tenuto conto della solvibilità. Egli accreditavasi agente di Bianconi per la compra dello Scotano. Però niuna prova di aver ricevuta la commissione, se si prescinde dal suo detto. Infatti la Bonci, la Bartolucci se espongono nell'esame, che Luciarini accettava lo Scotano non per sé, ma per Bianconi, lo depongono, seguendo il detto di Luciarini stesso. D'altra parte, concessa ancora questa difficoltà, potea intervenire, o che Bianconi non avesse ratificato il contratto dello Scotano, o gli piacesse modificarlo. V'ha di più; Giuseppe Vichi non possiede lo Scotano, e quindi era in necessità di raccogliertelo, comprandolo da diversi. Ciò posto, non è a stupire, se il nostro cliente riguardasse come essenziali le mentovate tre condizioni intorno allo sborso del prezzo, alla consegna dei sacchi, e al trasporto della merce. Laddove il Vichi non fuggasi stolto, non potrebbe crederci, che egli avesse voluto trasandare le opportune cautele, inducendosi ad entrare in contratto con Giovanni Luciarini persona insolvibilissima. Se adunque le condizioni elementarono il consenso, giusta ogni sano ragionamento, giusta la lettera dei patti; Bianconi pretese l'ingusto, allorchè si fece a dimandare al giudice di Fossombrone la consegna dello Scotano, essendo conscio di aver distrutto ogni suo diritto colla inosservanza degli accordi. E, colle falsità del libello, ben dimostrò la coscienza del nessun diritto, e l'intimo convincimento de' suoi raggi. Ma *habet sua sidera lites*: il primo giudice travide in fatto e in diritto, onde chi aveva giuocato all'azzardo andò lieto di compiuta vittoria!

7. — Al vostro senno, o Signori, cui non gravò giammai la divisa del sapiente, che è quella di ritrattarsi innanzi alla luce del vero; saria sufficiente il già detto per

— 5 —

sentenziare che gli obblighi del nostro difeso caddero col l'inadempimento della stessa prima condizione, la quale dovea appararsi in Fossombrone nella fiera del 22 settembre. Ma accumula nuova evidenza a questa verità il considerare anche per poco la forza della espressione adoperata rispetto alla caparra. Desiderava il Vichi, avendosi d'innanzi un acquirente a nome altrui, qual era il villano Giovanni Luciarini, di rimuovere ogni menoma e sofistica dubbiozza. Laonde coutelevasi contro la violazione dei patti, per mezzo della caparra, nel modo più aperto. Di che, a dir vero, convinevasi l'opinamento, onde ne ripeteremo fedelmente il dettato — Altrimenti (se i patti fossero violati) doveasi ritenere come non effettuato il contratto — colla perdita eziandio della caparra in Sc. I che l'appellato, a mezzo di Luciarini suo mandatario, diede all'appellante all'epoca della stabilita convenzione —

8. — Restringiamo le ragioni: il contratto per la qualità della merce, non si rese perfetto immediatamente. Nell'infrazione, per colpa di Luciarini o Bianconi, non si adempiono quegli estremi, che l'avrebbero ridotto a perfezione: Vichi ha convenuto espressamente, che sarà prosciolti da ogni obbligo, e lucrerà la caparra nel disprezzo di una ancora delle condizioni stabilite. Queste tre considerazioni annientano la stessa possibilità del dubbio. Tuttavia avendo Voi, o Signori, ammessa l'ipotesi, che il contratto avea già raggiunta la sua piena perfezione, opinaste, che Giuseppe Vichi, avesse avuto obbligo, a malgrado della violata convenzione, interpellar Bianconi per costituirlo in mora. — Tali patti (riferiamo l'Optuamento) — ammessi anche, non siasi adempiti, devono reputarsi — penali e non condizionali, **perchè apposti in una vendita già perfezionata**. Laonde doveasi far precedere — per parte del Vichi la interpellazione per costituire in mora Bianconi — *L. 3 D. de cont. empl.* — Ma il Tribunale, sull'appoggio appunto della succitata Legge 3. conoscerà di leggieri, che, tolta di mezzo l'ipotesi sul perfezionamento del contratto, cade il raziocinio; ed è forza concludere, che Bianconi non poteva pretendere nessuna interpellanza.

9. — In un ottimo patrocinio non può tornar di danno il concedere come vero il falso. La ragione e la giustizia trovano appoggio dovunque, e nelle ipotesi le meno favorevoli. Si fissi adunque coll'Optuamento per poco, che nel

giorno 10 settembre 1857 una compra e vendita di 40 sone di Scotano al prezzo di Sc. 1. 20 per ogni soma fosse perfezionata fra Vichi e Lucciarini nel nome di Domenico Bianconi. E che perciò? Non ci mancherebbero non ostante argomenti per escludere l'obbligo accampato della costituzione in mora.

10. — Avvisano gli stessi Canonisti: che la mora è comparsa sol quando è immune da colpa, onde è abbandonata a tutte le sue conseguenze, allorchè mette radice nella oscitanza e nel vizio. Valga per tutti gli altri un Classico nella scienza dei Sacri Canonici: « A tali igitur mora culpabiles, hujusmodi poenas et malos secum trahentes, effectus, Regula immunem declarat illum, qui legitima exceptione se tueri et defendere, et idest allegare et probare potest, quod ex rationabili, iusta ac legitima causa, tempore alias debito non solverit; vel non fecerit, aut praestiterit quod debebat, vel cum debere praeiudicabatur » Reinfestuel cap. 2 de Reg. juris in sexto Reg. 60 N. 2. in fine. Può forse documentar Bianconi, che ebbe un legittimo impedimento a sborsare l'importo dello Scotano il 22 settembre alla fiera di Fossombrone? Perchè nei susseguenti giorni 23 e 24 trasandò di offrire il prezzo al Vichi? Se questi avesse rifiutato, forse potrebbe sdebitarsi di colpa da una mora non maggiore di due giorni. « Huc pertinet, prosequimur a ragionare con lo stesso Autore, et fallit Regula quinta, quando debitor non quidem illo quo debuit, eo tamen tempore solvit, antea quam creditor aliquod damnum passus est; vel si solutorem, elapso jam debito tempore, obtulit, et creditor, et si potuerit, eam non accepit, cum huius posterioris mora purgetur prior » luogo citato Reg. 25, N. 14 et seg.

11. — Qui giunti, ben ci avvediamo esser necessario togliere qualunque dubbio, che il nostro Cliente, per non eseguire gli obblighi assunti, si conducesse in Fossombrone, ma evitasse industriosamente l'incontro di Lucciarini o di Bianconi. L'Opinamento, arrendendosi all'argumentar contrario, ha riconosciuto una prova, che Vichi non volle ricevere il prezzo dello Scotano, dal non essere dimostrato che facesse delle indagini affine di vedere l'appellato. — « Vero è (così l'Opinamento) che eziandio l'appellante si conducesse in Fossombrone il di 22 settembre, però non risulta facesse delle indagini affine di vedere l'Appellato, e di già era suo interesse non imbattersi con esso lui ». — Invero non possiam convincerci, che cotai prova possa richiedersi con

giustizia dal nostro Cliente. Basta certamente, che egli abbia giustificato di essersi trasferito in Fossombrone il giorno 22. Se Bianconi non effettuò il pagamento, deve invece concludersi, o che non volle ricercar Vichi, o che lo scansò, ovvero il vide, ma non soddisfecce punto della somma. L'obbligo che erasi addossato Lucciarini di numerare a Vichi in Fossombrone il prezzo dello Scotano, non addimandava che il Vichi ne facesse ricerca, ma per lo converso. D'altronde non apparisce affatto, che il nostro cliente, recatosi a Fossombrone, se ne stesse celato per lo scopo di sfuggire l'incontro di Lucciarini o Bianconi. Bensì risulta chiarissimo il contrario. Ma senza valutare le prove illegittime prodotte dopo la chiusura del processo di esame, possiamo attingere la verità dalle deposizioni giurate.

11. — Marianna Bonci fece fede, che Giuseppe Vichi non solo si portò in Fossombrone, ma ritornato il successivo giorno 23 lignossi con lei che Bianconi e Lucciarini l'avevan gabbato. — Anche il giorno 22 settembre mi trovavo in casa di Giuseppe Vichi, il quale nell'allontanarsi si disse, che si portava alla fiera, qui in Fossombrone per prendere i denari. La sera dallo stesso giorno io non lo vidi, perchè io tornai in mia casa, prima che egli tornasse nella propria, ma nel successivo giorno mi disse, che i denari dal Lucciarini non gli aveva potuto avere, e nemmeno aveva veduti tali soggetti. — (Somm. contr. N. 4). La Bartolucci attestò altrettanto. — Inoltre, due giorni dopo, richiesi al ridetto Giuseppe l'importo di mezza soma di Scotano che gli aveva venduta, ma nulla mi diede, asserendo che sebbene si fosse portato qui in Fossombrone l'enunciato giorno della fiera, non vi aveva trovato nessuno, e per tal motivo non mi poteva pagare. — (Somm. contr. N. 5). Nè può credersi, che il Vichi non avesse tutta la premura di riscuotere da Bianconi la somma dovutagli in proporzione della quantità dello Scotano. Egli di maggior buona fede, che essi Lucciarini e Bianconi, dal giorno 10 fino al 22 si era dato tutto il pensiero di contrattare lo Scotano con questo e con quello, promettendo a ciascun sovventore di corrispondere il pagamento col denaro da esigere nella fiera di Fossombrone.

12. — Lo udimmo da Francesca Bartolucci, e rilevasi eziandio da Marianna Bonci. — Deve sapere poi, che, tra le persone che avevano venduto lo Scotano al Vichi, vi era mia madre, alla quale alcuni giorni avanti alla fiera, aveva promesso pagarla con i denari, che sperava prendere

« nel modo, come sopra ho detto — Ed altrove la stessa Bonci, — Giuseppe Vichi aveva acquistato lo Scotano da altri individui, i quali insistevano di essere pagati — (Somma, *cont. N. 2*). Se non che Bianconi nemmeno dalla assenza di Vichi potea derivare giusto motivo per non adempiere al patto del pagamento. Egli doveva senz'altro procedere all'offerta reale nel domicilio di quel **Menghini** — **no** nominato nella deposizione della ripetuta Bonci. — **Ri-** cordo bene, che Lucciarini disse a Giuseppe Vichi que- ste o cosìmiti parole: venite giù da Menghini in Fos- sombrone il giorno della fiera, *che troverete pronti i quat- trini* in proporzione dello Scotano, che ci avrete — (Som- mario, *cont. N. 2*) »

13. — Oltre a ciò, se sussistesse quanto crede il Tribunale, quelle clausole risolutive dovrebbero giudicarsi secondo i principii rigidissimi della legge commissoria. Ne vien proposto il Voet Lib. 22 Dig. Tit. I De Usuris fruct. et causis etc. N. 31. — Ivi — Notandum tamen non omni in casu morae purgandae licentiam morato tributam esse; nam si priusquam a mora commissa nova quidem ei, cui mora facta, nata fuerit obligatio, purgationi locus non est, cum nemini ius semel quæsitum sine sue facti adimendum sit. Qua ratione, sicut res sub lege commissoria fuerit vendita ac tradita, isque ultra diem præfixitum solutionem distulerit, *postea offerendo nihil agit, nec auferre venditori potuit emptæ rei per actionem in rem vel in personam revocandæ facultatem ex primo moræ momento quæsitam* —

14. Si avverte che nei contratti, qual era quello che pendeva fra Bianconi e Vichi, sarebbe un vero controsenso l'accontentire di purgar la mora. Il commercio invero non comporta l'applicazione di tal teoria. L'anima di questo è la speditezza, onde, chi traffica le merci, ha tutto il diritto, nell'indempimento delle condizioni, di giovare alle clausole penali e risolutive per non vedersi disdetto. La provvista dello Scotano, scorso un determinato tempo, si rende difficilissima, non potendosene fare acquisto in qualunque epoca.

15. — Appreso a siffatte considerazioni cade l'assunto, che lo scudo di caparra sborsato dal Lucciarini a Vichi, formasse principio di pagamento, anzichè dimostrare, che la convenzione era risolubile. Non può negarsi, dappoichè il contratto non era ancora perfezionato. In tal caso la ca-

caparra non fa parte del prezzo, nè impedisce al contraente di allontanarsi dai patti — Sed et secundo artha, scilicet quidem, data fuit in signum emptiois contractae, et ultro, quae alterius ex latere implenda, ita ut evidenter probari possit de praesto convenisse. Quandoque tamen etiam in indicium emptiois inchoatae ac ulterius in scriptis, aut aliter secundum partium voluntatem perficienda. Potest etiam in casu recedi ab emptioe inchoata potest subterfugio archarum, quas quis dederit vel restitutione duplicatarum, si accepti — Il medesimo Voet de contr. emp. Lib. 18 D. tit. 1. n. 4. — La perdita d'altronde dello scudo sborsato da Luciarini a titolo di caparra non dimostra evidentemente, che egli, mancando alle condizioni, non intendeva soggiacere ad altre conseguenze?

46. — Per fermo l'*id quod interest* che accertar non posso mette a Vichi, laddove Bianconi committente non avesse riconosciuto di suo vantaggio il perfezionare l'introspetto contratto, corrispondendo il prezzo, verificando la quantità e qualità dello Scotano; rappresentavasi dal lucro che egli era accordato di uno scudo di caparra. Se Giuseppe Vichi, ponendo in non cale i patti risolutivi, avesse nel giorno 23 chiamato in giudizio Bianconi e Lucciarini pel perfezionamento del contratto; avrebbe potuto egli esser danneggiato dal contratto? Punto nulla: ai rei convenuti era pronta l'eccezione? Punto nulla: il Giudice avrebbe potuto disconoscere il buon senso, il Giudice avrebbe potuto disconoscere la ragionevolezza. Ma nei contratti bilaterali si rende indifferente la rigorosa parità dei diritti. Il perchè oggi al cliente dev'esser permesso quel ragionamento, che sul labbro dei suoi avversari sarebbe riescito plausibilissimo. Quindi si fa ben manifesto, essere inopportuno l'aver ricorso al principio, che la tradizione della caparra non porge la facoltà ad alcuno de' contraenti di scostarsi dal contratto, senza il consenso dell'altro. Cotai principio è inopportuno genere, ma non riscontrasi acconcio alla specie, di cui si questiona. Questo presuppone, che il contratto sia completo ne' suoi elementi di diritto, e non abbian le parti espressamente contemplata la caparra, come pena e ammenda del pentimento. Allorchè dessa intervenga sotto questo aspetto costituisce l'*id quod interest* del danno, che può scaturire dalla risuzione degli obblighi.

17. — Non cade adunque dubbio per rispetto alla carra, sorge anzi da lei novello argomento per ritenere, che il Vichi usasse di tutto il suo diritto, volgendo le spalle alla convenzione, dopochè Bianconi e Lucciarini non tanto gli ebbero fallita la promessa del prezzo, ma anzi non tanto gli parvero, scorso l'intervallo stabilito di tre o quattro giorni, a portare i sacchi onde riporvi la merce. Questa seconda violazione non dovea per avventura render certissimo il nostro patrocinato, che Lucciarini avea speso falsamente il nome di Bianconi, o che questi si fosse già risoluto a troncare il contratto, non ravvisandolo proficuo? D'altra parte lo stesso Vichi era pressato dai diversi sovventori dello Scotano per lo sborso de' dovuti e promessi pagamenti. Affidandosi egli alla lealtà di Lucciarini avea fatti sicuri i venditori dello Scotano, che il giorno 22 settembre si sarebbe recato a Fossombrone per trarre da Bianconi l'occorrente denaro. Perciò il secondo contratto con Pietro Speranzini, sornomato Bartolino, non solo avvenne nel pieno diritto del Vichi per essersi già risolta la prima obbligazione, ma fu veramente il prelo risultato della necessità. A cui s'aggiunse la considerazione, che lo Scotano rimaneva a total pericolo del venditore per la mora dell'acquiescenza a riconoscerne la quantità e qualità.

48. — Or fa di mestieri il mentovare, che il Tribunale ha nell'Opinamento fatto rimprovero al Vichi, che nel 23 settembre desse speranza al surriferito Speranzini di potere effettuare con lui la vendita dello Scotano, che fin dal giorno innanzi stava a disposizione di Bianconi, dappoichè usciva in questi discorsi — « Saranno dieci, saranno quindi ci, io ne ho una ventina di some, e dieci ne ho obbligati al Lucciarini, se posso ribaltare il contratto, con questo le do tutte a te. » — (Sommario contratto N. 6). L'Opinamento ha in vero osservato, che queste parole palesavano l'animo nel Vichi di voler disfare il contratto, e tanto più, che collo Speranzini avrebbe guadagnato dieci o dodici per ogni soma di Scotano. Ma il Tribunale pondera nella sua saviezza, che importi quella frase secondo la terminologia locale. Però lo stesso Speranzini ne rende la spiegazione. — « Per ribaltar il contratto poi noi intendiamo di fare a meno di adempiere all'obbligazione — (dello Sommario contratto N. 6). Onde ben si comprende, che la fatal parola caduta di bocca al Vichi, più presto che

essere un documento di mala fede, è prova invece limpidissima del contratto. Che mai disse Vichi? Che avrebbe mantenuto il contratto, quantunque volte Lucciarini e Bianconi l'avessero egualmente osservato. Che se egli per l'adempimento delle imposte condizioni, avesse avuto agio di svincolarsi da' suoi obblighi avrebbe di buon grado profitato di altra occasione, e più favorevole, e che d'altronde lo loggia d'inbarazzo in faccia a coloro, i quali gli avevano fornito lo Scotano.

49. — Per concludere adunque, che Giuseppe Vichi avesse manifestato il pensiero di venir meno alle promesse, era mestieri che si fosse mostrato risoluto a retrocedere dai patti, indipendentemente da un diritto qualunque, che avesse potuto sorgere a favorirlo. Nè può tenersi conto, che nel nuovo contratto Vichi avvantaggiasse di dieci baiocchi per ogni soma dello Scotano, e d'altra parte non abbia indugiato per stringerlo, finchè decorresse tutto il settembre. Posto infatti, che il Cliente si trovasse in possesso del diritto di contrattare con chiechessia sullo Scotano, non rimasto invenduto per colpa di Bianconi e Lucciarini, seguitava, che potesse sperimentar ne' mercati le nuove vicende de' prezzi. Non è poi difficile il persuadersi, non esser stata dal Vichi trasgredita la convenzione, allorchè alienava il sul fuir di settembre la foglia di Scotano, senza maggior indugio, onde oviare a qualunque danno. La clausola risolutiva non solo comprendeva la terza condizione, che lo Scotano fosse tolto dai compratori entro il settembre, ma egualmente le due altre, avesse effetto il pagamento nel giorno 22, e nei susseguenti 25 e 26 fossero prestati i sacchi. Se non che risulta la prova, che egli procrastinasse il secondo contratto fino agli ultimi giorni di settembre. Ne toglie ogni dubbio Francesca Bartolucci col giurato esame — Realmente Giuseppe Vichi raccolse nulla « ci o undici some di Scotano, ma so che non diede nulla » al Lucciarini, perchè il giorno della fiera quest'ultimo non gli aveva somministrato il denaro, ed a motivo an « cora che non gli aveva portati i sacchi tre o quattro giorni dopo la ripetuta fiera, come si era convenuto — (Sommario cont. N. 3).

20. — E priego dell'opera il raccogliere le fila del discorso pria d'abbandonarlo. Nel vostro Opinamento, o Signori, partite dal principio, che i patti trattati nel giorno 10 settembre 1837 fra Lucciarini e Vichi diedero esi-

stenza ad una compra e vendita, che per la sua perfezione non richiede il concorso di verun'altro aggiunto. Ciò si oppone al Canone di Diritto, per cui nessuna vendita dipende dal numero peso, e misura, può perfezionarsi, innanzi che o sotto l'uno o sotto l'altro riguardo, abbia il compratore conoscenza e verificata la merce — «Et si id, quod venierit, appareat quid, quale, quantum sit, sit et praeium, et pure vendit, perfecta est emptio» — L. 9 § 1 Dig. «de peric et com rei vendit» — «Neque est dubitandum non esse in contractu conditionali e imperfecto, cum assignatio fuerit, facta ad mensuram, et pro numero, seu modo mensurae praeium constitutum» — Gratian. Discept. forens. — Cap. 418 n. 3. — Nè le deposizioni di Marianna Bonci, Pietro Speranzini-Pompili, e Francesca Bartolucci, escludono l'imperfezione degli obblighi del 10 settembre. Raccogliendosi in vero dal combinato tenore di quelle testimonianze, che nel 22 settembre a Fossombrone dovea seguire lo sborso del prezzo, proporzionalmente alla quantità dello Scotano, che Vichi avesse potuto procacciare, quindi scorsi tre o quattro giorni, e non più tardi Bianconi e Lucciarini eransi obbligati a venir coi sacchi per riporvi la merce. Egli è chiaro pertanto che, avendo i compratori trascurato tutto ciò, non verificarono essi giammai lo Scotano, non lo conobbero punto, e perciò s'aggira in una falsa ipotesi l'opinamento allorchè dice — «Che debba ritenersi concluso e perfezionato il contratto tra l'appellante e l'appellato di some 10 di foglie di Scotano pel prezzo di Sc. 4. e 20 la soma, non è dubitarsi, siccome attestano Marianna Bonci, Pietro Speranzini, e Francesca Bartolucci. —

Tolta di mezzo questa base, cessa la conseguenza, diversi riputar penali e non condizionali i patti apposti e non adempiti dal compratore, dappoichè cadeva in esame non una vendita iniziata, bensì perfezionata. Però potrebbero altresì dubitarsi, facendo ragione a quel che attestano lo Speranzini-Pompili e la Bartolucci, se la convenzione sullo Scotano potesse acquistarsi giammai carattere di compra e vendita, o più presto si riducesse a puro mandato. Tuttavia, bastando le discorse osservazioni, non abbiamo d'uopo di questo argomento.

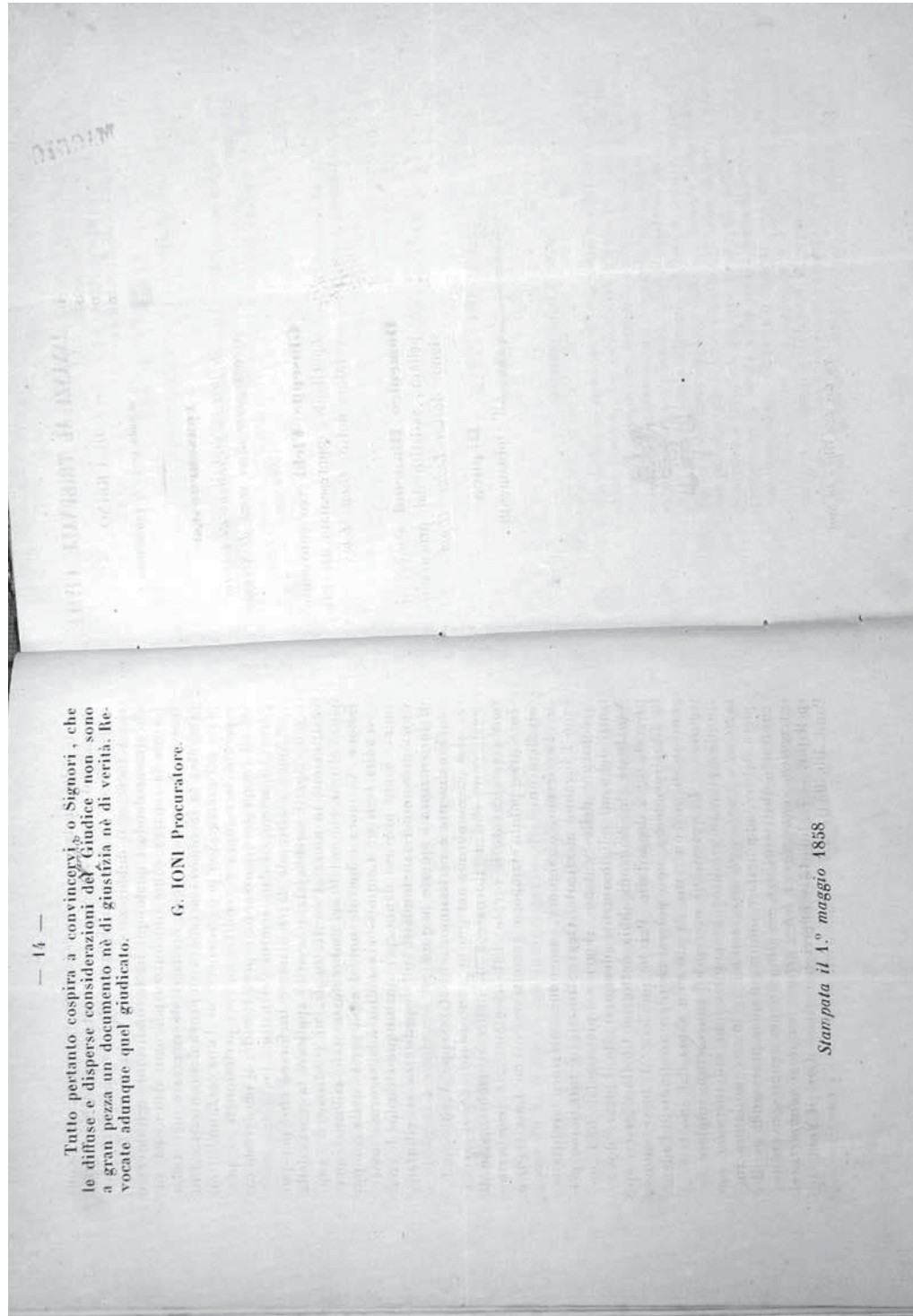
La caparra ricevuta da Vichi in mallevanzia delle condizioni stabilite mostra vieppiù, che il contratto nel giorno 10 settembre, era ben lontano dall'aver raggiunto la meta. Convenivano i contraenti Lucciarini e Vichi, che le pro-

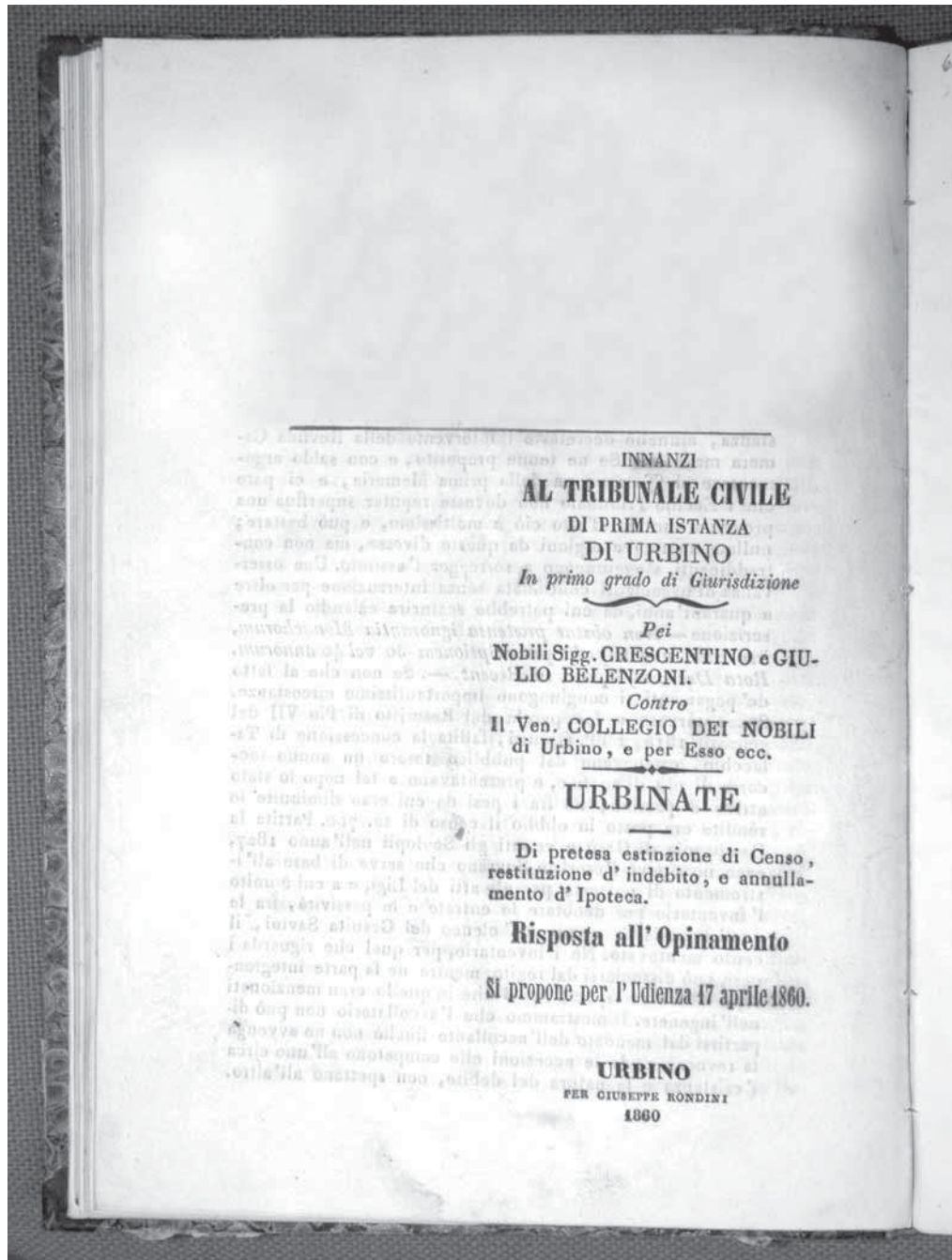
poste sullo Scotano rimanesse vuote di effetto, se le condizioni sul giorno del pagamento, sul giorno della verifica della merce, e sul giorno della consegna non si eseguissero. A torre ogni dubbiezza stipulava Vichi a suo favore, che trasgredendosi qualunque fra le condizioni, egli dovesse lucrare la caparra, come indennizzo per ogni danno ed interesse. Non v'ha dunque mestieri di ricercare nel tema presente, se la caparra accedeva in prova del contratto, o in parte del prezzo. Non può sostenersi nè l'una cosa, nè l'altra, e perchè la compra e vendita non era perfezionata, e perchè il compratore convenne espressamente di perdere la caparra, dipartendosi dai termini del patto.

Non è d'altronde da richiamare in forse, che per più e più rispetti sarebbe stato assurdo applicare la teoria della costituzione in mora al contratto di cui si discorre, supposto altresì, che nel 10 settembre fosse stato ridotto a perfezione. La mora colpevole non dee purgarsi: nella compra e vendita la legge Commissoria addimanda rigorosa osservanza: Vichi provava danno per qualunque ritardo: le convenzioni commerciali fondate sulla speditezza si rifiutano di loro natura a queste pastoie.

Finalmente è certissimo, che Giuseppe Vichi conducevasi a Fossombrone nel giorno concordato, ed apparisce egualmente, che al ritornare a Montalto si richiamasse di non aver ricevuto il prezzo dello Scotano già procurato, senza aver potuto tampoco incontrarsi o con Lucciarini o con Bianconi.

Per fermo, o Signori, amendue cotestoro architettavano l'inganno al cliente. Oggi s'insiste a tutt'uomo per la consegna dello Scotano: si grida a piena gola, che i contraenti debbono religiosamente adempirsi. Ma il prezzo dov'è? Non basta che Bianconi abbia detto nel libello d'essere apparcchiato a depositarlo. Perchè nel fece? E forse nuovo. In Giurisprudenza, non potersi chiedere in giudizio l'adempimento di un contratto, da chi non abbia dal suo lato eseguito? — In questione uter prior contractum implere debeat emptor an venditor, respondendum videtur, eum, qui agit, sive emptor sit, sive venditor, prius ex suo latere implere debere, ac praestare omnia ad quae praestanda ex illo contractu obstrictus est, ne alioquin per reum conventum «exceptione contractus ex latere actoris nec dum adimpleti» appellatur. — L. lul. 13 § offerri hoc tit. — Così il Voet. ad Pand. lib. 9. tit. f.







2

ropa, l'Augusto Esule di Francia, il PONTEFICE PIO VII. Bensì per le accidentali complicazioni del momento, la Santa Sede non ribellò immediatamente per intero lo Stato. Intanto mette bene il notare che Pio Settimo nel suo ritorno trionfale dal carcere di Fontainebleau, giunto che fu a Cesena, ove quel popolo lo accolse con entusiastiche ovazioni, emanò un Editto per dettar norme di Governo. Con esso il Sovrano Pontefice annullò tutte le leggi della Signoria Francese, mentre richiamò in pieno vigore gli ordini civili, amministrativi e politici, che reggeano i domini della Chiesa prima che avvenisse l'occupazione. Mandato l'Editto ad effetto, si dileguarono gli stessi balzelli di origine straniera, fra i quali memoriamo la tassa di registro. Certo il generoso Pontefice ebbe in mente che l'antico mite sistema delle gravanze potesse ancor farsi rivivere. Per altro le condizioni dei tempi avean mutato, e le riforme dei Francesi erano in molte lor parti divenute indispensabili. Tuttavolta fu necessaria conseguenza del promulgato Editto, che i fatti compiuti del Regno Demotico cadessero di piena ragione a talchè le Chiese, i Monasteri, o gli Ecclesiastici ricuperarono i loro beni, come se mai avessero cessato dal possederli. Ma l'equità del Sovrano non soffersse che si annullassero le vendite, e perciò i terzi possessori dei beni indenaniati non risentiron molestie. E qui si avverta che una Eletta di Ecclesiastici ebbe l'incarico di rivendicare ed amministrare i beni rimasti, i quali non rendevansi ai richiedenti senza aver prima opportunamente accertato il diritto di proprietà. Ottimo divisamento, che intese allo scopo di ovviare a qualunque arbitrio.

§. 3. Or non occorre sforzo d'ingegno per capacitarci, che i beni tolti agli Ecclesiastici, tornarono ad essi non per novella concessione, ma in virtù di un rigoroso atto di restituzione. E vaglia il vero: posto che l'Editto del Pontefice aveva colpito di nullità tutti i fatti del Regno Francese, seguita necessariamente, che i beni Ecclesiastici, a malgrado della indennizzazione, dovessero considerarsi come non mai sottratti dalla proprietà della Chiesa, la quale, rimossi gli ostacoli, era chiamata a reintegrarsi nel suo pieno e libero esercizio. Né in mente al Sovrano Germanico poteva cadere diverso proposito, che Egli come supremo Maestro dei Domini e della Morale pubblica e privata, ben comprendea che i fatti non valgono a soprafare i diritti. Per appunto l'ipotesi di una nuova concessione avrebbe dato a credere, che il diritto delle Chiese e degli Ecclesiastici sui patrimoni indenaniati avesse rotto allo

3

scoglio d'un fatto illegittimo. Per fermo Pio Settimo avrebbe avuto facoltà di ordinare che essi beni non fosser restituiti agli Ecclesiastici ed alle Corporazioni, ma servissero ad altro scopo. Di che poi patì stipulati nel Congresso di Vienna si vide un esempio rispetto all'appanaggio del Viceré d'Italia Eugenio di Beauharnais. Ma ciò è diverso; dovendosi unicamente ricercare in forza di qual titolo, i Monasteri e le Chiese ripresero il possesso di una parte dei loro beni occupati dal Demotico.

§. 4. Crescon forza alla tesi le due Notificazioni di Monsignor Agostino Rivarola 8 giugno e 2 luglio 1814 (Somm. add. N. 1, 2), che furono pubblicate per manifestare appieno la mente del Sovrano, e provvedere ai modi più acconci per recarla in atto. Elleno pongono in aperto il concetto della restituzione, ed eliminano perfino l'ombra del dubbio, che i Monasteri, i Luoghi Pii, le Chiese e gli Ecclesiastici rientrassero al possedimento de' lor patrimoni in sequela di una nuova concessione fatta dal Sovrano. L'articolo quarto della Notificazione a luglio ha una chiarezza da non poterne desiderare altra migliore — *ivi* — *Gli amministratori nel restituire li beni agli Ecclesiastici, si limiteranno alla consegna, ad alla verificazione dei confini, NON AVENDO QUESTI BISOGNO DI POSSESSO NEL RICUPERARE CIO' CHE LORO APPARTIENE* — (Somm. add. N. 2). Se non che il principio della reintegrazione, risolvè nelle due Ordinanze del Rivarola il più esteso sviluppo, dappoichè stabilivasi che il diritto di ricupera non solo abbracciava i beni, ma i frutti eziandio raccolti ed esistenti nei fondi. Stabilivasi del pari che le conduzioni immediatamente si dissolgessero, e gli affittuari rendessero conto strettissimo dei danni arrecati. Di questa guisa si fe veder chiaro che il Governo Pontificio, nè manco per un momento, volle sottrarsi all'ex-Demotico nelle proprietà spettanti agli Ecclesiastici e alle Chiese.

§. 5. Sbaglierebbe a partito chi nell'odierno Giudizio ravvisasse senza proposito l'intrapresa ricerca. Imperciocchè non è eguale, tenuto conto delle conseguenze che ne discendono, l'ammettere, ovvero il negare la restituzione dei beni eseguita in favor degli Ecclesiastici per comando del Pontefice. Per vero se al Sovrano avesse piaciuto di appropriarli allo Stato per usarne liberamente a misura de' bisogni, e assegnarli a cui avesse meglio creduto; certo è che gli obblighi e i diritti del concessionario avrebbero dovuto commisurarsi, non in rapporto al passato, irrevocabilmente distrutto, ma dai patti e dalle leggi nuo-

4 vo della concessione. Peraltro una restituzione di beni pura e semplice si offre a chiechessa sotto diverso aspetto. I fatti intermedi, frutto illegittimo della forza e dell'arbitrio, è necessario che isvaniscano, e tutto ritorni alle primitive condizioni. Tale è il logico valore di ogni restituzione. Dobbiam dunque concludere che i Monasteri, le Chiese, gli Ecclesiastici ed i Luoghi pii riparerono i loro beni in quello stato identico, in cui trovavansi allorché seguì l'indemnitazione. Ciò posto, convien di necessità tener per fermo, che i debiti, i vincoli, i pesi qualunque costituiti sopra que' patrimoni continuassero ad aggravarli, abbenchè il Demanio gli avesse trasferiti a carico dello Stato. Imperocchè sentirebbe di vera assurdità il farsi a sostenere, che l'indemnitazione, condannata dal Sovrano in radice, potesse reggere da questo lato. È trito principio di ragion comune, che l'attivo non si può separar dal passivo. Per altro *ubi lex non distinguit, nec non distinguere debemus*. Il Prelato Commissario di Governo Monsignor Rivarola fece silenzio sulle passività, onde è a credere, che le conservasse nel primo loro essere, senza curare, perchè irrite e nulle, le innovazioni stabilite dall'ex amministrazione del Demanio.

§. 6. Quindi appar manifesto che cadean vuote di effetto le leggi del Regno Italico, le quali ingiunsero a coloro che avean titoli di credito esercibili sui beni indennati di insinuarli nella Prefettura del Dipartimento, ed è noto che a tale effetto si accordaron diverse proroghe, e l'ultima ebbe il suo termine col maggio dell'anno 1814. Confiscati tutti patrimoni, era d'uopo procedere alle alienazioni, e per agevolarle facesi di mestieri affrancare i beni da ogni passività. Quella era legge richiesta dalla pubblica finanza. Il Governo Italico, nel cui erario dovean scendere i ricchi proventi delle vendite, caricavasi per una naturale e necessaria corresponsività di tutti i debiti, ed assumeva sopra di se gli obblighi che in precedenza stavano a peso dei possessori Ecclesiastici. Ma questo assetto di cose, uniforme alle viste amministrative di quella dominazione, non poteva aver significato pel Governo Pontificio, nè vincolarlo in guisa alcuna. Il Sovrano aveva in massima disfatto il Demanio. Bensì con qual giustizia, restituiti agli Ecclesiastici i beni, senza riservarsi luoro di sorta, avrebbe dovuto addossarsi le passività imposte sull'erario Francese? Ma questo se appropriavasi il prezzo delle vendite dei beni, o ne godeva i prodotti, non poteva senza sconoscere la più comune giustizia, sottrarsi dagli obblighi correlativi. Il che convenir non potendo al Go-

5 verno Pontificio, non è affatto incerto che, compiutasi la restituzione, i creditori dell'ex Regno Italico, mancando pe' sovraindicati titoli di qualunque legittima azione verso l'erario, furon costretti a rivolgersi di bel nuovo, e con ogni miglior giustizia, contro i possessori dei beni, ove i loro crediti erano stati in origine imposti ed assicurati. Se i pesi non deono scoversi dagli emolumenti, chi non comprende ripugnare a tutti i dettami di equità, che si sostengano gli oneri, e non si percepiscano gli utili corrispondenti? Vero è che la restituzione in favore degli Ecclesiastici poteva esser liberale al segno, che reintegrandosi l'attivo, i pesi seguitassero a gravar sulle finanze dello Stato. Non neghiamo che il Principe potesse mostrarsi sì munifico a pro dei spogliati, ma v'ha egli un lieve indizio per scendere in tale opinione? No, mai no. Il Sovrano Pontefice nell'Editto fondamentale si riservò di riconoscere i fatti del Regno Francese, e con questo anche i decreti che ordinarono l'insinuazione dei crediti, e li sopramposero all'erario. D'altronde Monsignor Rivarola, che esegui il volere Sovrano in quanto ai beni indennati, ciò sol lo palese, che gli Ecclesiastici richiamati al possedimento dei beni, non per patti nuovi, ma in virtù di quegli stessi diritti, che all'atto di tante vicende, non solo si mantenner fermi, anzi brillaron di luce più bella.

§. 7. Il Collegio Convitto d' Urbino, imperitura memoria di un patrio del glorioso Clemente XI, governavasi per PP. Scolopi, i quali in fin dalla fondazione lo ebbero in cura, allorché Francia discolse in Italia le Corporazioni Monastiche. Partiti gli amatissimi discepoli del CALASANZIO, il Collegio Convitto venne nella giurisdizione laica, prese il nome di Liceo Metaurense, e lode al vero, fiorì per eccellenza di studii e concorso di alunni. Non neghiamo che l'amministrazione del Demanio occupasse immediatamente i beni dell'ex Collegio. E qui si noti che essi beni, al pari del sostituito edificio, spattavano in assoluta proprietà al Municipio, il quale ne lasciava il pieno e libero godimento al commendato Ordine delle Scuole Pie. Però, ristoratosi in Urbino il legittimo potere della Santa Sede, la Comunità non frappose dimore a riprendere il possesso di tutti i fondi e di ogni altra rendita del Collegio. E siccome i grandiosi provvedimenti del Liceo Metaurense eran venuti meno, quindi con soletta cura si diede tutto il carico, affinché l'istruzione pubblica non soffrisse gravi detrimenti. Intanto quel che si accennò sulla pienissima reintegrazione delle Chiese, dei Monasteri, degli

6

Ecclesiastici e de' Luoghi Pii, a maggior ragione procede in vantaggio della predotta Comunità. Potè Essa adunque rivendicare a tutto diritto il patrimonio destinato alla istruzione ed educazione della gioventù, speranza della Patria. Nè è da dubitare che i Collegii debban comprendere nel novero de' Stabilimenti, che, riguardato il loro scopo, s'appellano Luoghi Pii.

§. 8. Gettate queste basi, è ben chiaro, che se il fu Avvocato Sig. Giuseppe Belenzoni, obbedendo alle leggi Francesi, non esitò ad insinuare il di lui credito pel ridotto Censo di sc. 700 contro l'ex Collegio di Urbino; non si pregiudicava a quel grado, che voi, o Signori, avvisate nell'Opinamento, a segno da tacitarlo di contraddizione e di avidità abborrita dalla Legge. (§. 2 e 4 dell'Opinamento). Per altro la duplice accusa manca di buon fondamento. Invero il predetto Sig. Avv. Belenzoni adottò saviamente, attenendosi alle leggi che in que' tempi erano in onore. Per altro non fu quella una rinunzia né espresa, né tacita alle ragioni che gli competean contro il Collegio, e contro qualunque altro, ma più presto una tutela, onde non accadesse novazione di sorta. Per lo contro s'acquistò una garanzia senza scapito di verun suo diritto. Infatti non è vietato al Creditore il procurarsi ulteriori sicurezze, e non concorron per fermo a radicarsi in un medesimo titolo due cause lucrative, quando per un unico credito si esige, o si ottiene la responsabilità solidale di due o più obbligati. Bensì apparver chiaro le leggi della Ristituzione, e se, grazie alla loro influenza, fu ripristinato in Urbino il Collegio de' Nobili, la controversia per esser risolta in favore dei Rei Convenuti Sigg. Belenzoni, non avrebbe mestieri che si aggiungesse davanti a noi. Sappiamo essersi accolta dall'Opinamento l'ipotesi, che caduto fra noi il dominio di Francia, i beni, i quali tenevansi dal Demanio, passassero in libera proprietà al Governo Pontificio. — Imperocchè questi (i beni del Collegio) eran passati in libero dominio e proprietà del Governo Pontificio — (§. 2 di detto Opinamento). Ma l'ipotesi è gravissimo abbaglio, ed a parlar sincero, pugna per diametro con lo scrupoloso rispetto al diritto che mai sempre contraddistinse il proceder del Regime Ecclesiastico, il quale per fermo non potea acconsentire a prender partito dagli altrui disastri efflu d'arrecchirsi. Se non che la larva di una nuova concessione di beni si dissipa in men che non si dice, se si ponderino a dovere le due Notificazioni pubblicate da Monsignor Agostino Rivarola, di cui tenemmo osteso discorso.

7

§. 9. Tuttavolta non dobbiamo dissimulare che l'Editto 5 agosto 1823 del Segretario di Stato Cardinal Consalvi, può di prima giunta sembrar ripugnante all'assunto che sostengono i Sigg. Belenzoni. Apprendesi infatti che i beni di cui s'era insignorito il Demanio Francese, restarono liberi da ogni debito o peso, a tal che contro di essi non potevasi più intentare da alcuno azione qualsivoglia per titoli anteriori all'indemnizzazione. Dissentiva però, e col più fondato convincimento, che la surriterita disposizione del chiarissimo Consalvi si possa estendere al Collegio di Urbino.

§. 10. La prematura Legge Editale 5 agosto 1823 ebbe origine dalle convenzioni diplomatiche dibattute nel Congresso di Vienna. Napoleone Primo in sullo scorcio del rapido impero elargiva al suo Vice-Re d'Italia Eugenio Beauharnais la più doviziosa parte del vasto patrimonio caduto in potere del Demanio. Ma importa avvertire che nello Stato Pontificio la liberalità imperiale abbracciò i beni soltanto posseduti dal Demanio Italiano, onde rimasero eccettuati tutti quelli che s'indemniarono e in Roma e nelle Provincie Ecclesiastiche antesse all'Impero Francese. Del pari è fuor di dubbio che le possidenze giacenti nel Distretto di Urbino e nei territori dipendenti di montagna, toltime i fondi che son prossimi all'Isauro, non furono punto compresi nel Vice-Reale appanaggio. Certo si è che anche Urbino rinchiusavasi nella circoscrizione assegnata al Regno d'Italia; bensì in effetto figurò fra i paesi di prima ricupera. Il perchè senza alcun ostacolo i Ministri, le Chiese e gli Ecclesiastici conservarono i beni ed i fondi di cui eran tornati al godimento. Cotale notizia chiariscono appieno l'Editto Consalvi. Non cade dubbio che l'illustre Cardinale tenesse proposito dei beni trasferiti in appanaggio all'ex Vice-Re, diremo di tutti quelli ancora che dal Demanio Italiano eran stati distratti, ma non potè nullamente riferirsi, a malgrado dei termini generici dell'Editto, agli altri che furon resi e in Urbino, e nelle Provincie di prima ricupera ai lor proprietari, non appena ristorato il dominio temporale del Pontefice. Imperocchè rispetto ai beni Ecclesiastici, già alienati, il Governo Pontificio s'addossò tutti i pesi che li colpivano, e che per decreti del Demanio addivennero un debito dello Stato. Furon questi i patti fermati nel Congresso di Vienna. E la Santa Sede, religiosa osservatrice dei trattati, non soffersse che gli ex-creditori rinnovassero su que' beni stessi alcuna loro pretesa, anzi, a rimuoverne ogni dubbio, lo volle

8  
solenne render certo per organo del primo Ministro, il Cardinal Segretario di Stato.

§. 11. Oltre di che militano pel Collegio d'Urbino peculiarissime ragioni. Si disse che, caduto il Liceo Metaurense, la Comunità per breve tempo prese cura Ella stessa del Collegio, ma occorre migliore e più stabile provvedimento. Intanto avendo per la scarsenza de' Religiosi ricusato i PP. Scolopi di riprendere la direzione del Convitto, il Municipio supplì il Pontefice affinché lo Stabimento fosse affidato all'Ordine Gesuitico. Il negozio conteneva in sé qualche difficoltà. Il Rev. P. Baldovineti Generale degli Scolopi, se assentiva alla rinunzia del Collegio, chiedeva d'altra parte che gli si consegnassero i beni, i quali appartenevano esclusivamente alla Religione. — In terzo luogo (istanza del Municipio al Papa) il P. Rev. Baldovineti ha unito alla sua rinunzia una dichiarazione mediante la quale dimanda che si faccia una separazione de' beni componenti la dote del Collegio, e si riconoscano come beni della Religione sua quelli, o lasciati direttamente ai PP. Scolopi, ovvero da loro acquistati col proprio danaro — (Somm. add. N. 3). Alla sua volta, il Venerabile Seminario di Urbino era rivestito del diritto per patto di caducità, stipulato a suo vantaggio, di entrare al possesso di due fra i migliori latifondi del Collegio, nel caso contemplato che i PP. Scolopi cessassero dal dirigerlo. La diligenza del Municipio trionfò in Roma d'oggi intoppo, e prestamente. I Gesuiti, tutto naturalmente esammati, non si rifiutarono ai desideri della Comunità, e un Sovrano Rescritto 3 gennaio 1815 provvide definitivamente al Collegio di Urbino, e gli diede base più ferma. Il Pontificio Chirografo riducevasi ad effetto coi due rogiti 6 e 15 febbraio successivo, l'uno in Roma e l'altro stipulato in Urbino, pel cui mezzo i Rev. PP. Gesuiti ottennero il possesso del Collegio e di tutti i beni. Or dunque volendo il Pontefice far pieni i voti degli Urbinati, tolse di mezzo la caducità in favore del Venerabile Seminario, prescrisse che l'Ordine delle Scuole Pie fosse indennizzato pel beni di propria pertinenza, tutta volta che ne avesse forata la prova, e volle che si agguingessero come cumulo alle altre proprietà. — *Firma remanentibus* (restituiamo le parole del Rescritto) favore Collegii omnibus bonis et redditibus ad illud QUOMODO LIBET SPECTANTIBUS, reservato tamen jure supradictio Vicario Generali exhibendi probationes a quibus erui possit quae sint bona, vel a sua religione, vel a religiosis provenientia et in commodum Collegii applicata, ad effectum

9  
obtinendi, presio examine per Reverendum Archiepiscopum Thebanum faciendo, compensationem in aliis fundis seu redditibus ARBITRIO SANCTITATIS SUE — (d. Somm. add. N. 4). Per altro i beni che i PP. Scolopi affermarono di lor proprietà sarebbero stati i due fondi Monte Lippo e Palerio; ma questi per appunto comprati dagli stessi Scolopi da Tommaso Ricciatti con istromento 27 maggio 1791, rogito Ubaldi, e il Ricciatti accollava agli acquirenti in diminuzione di prezzo questo Censo di sc. 700 di cui si discorre. Ma come potea sopporli che il Pontefice avesse voluto concedere ai RR. Religiosi delle Scuole Pie il ripromesso compenso, senza far calcolo di sorta della mentovata passività? Certo se ne sarebbe tenuto conto, mentre nel caso opposto Egli non conseguiva altro a quello che per giustizia potevan dimandare. Dal valore adunque dei due fondi faceva mestieri detrarre i sc. 700, peso del Censo, il quale costituiti nell'acquisto parte del prezzo. Ma la Comunità ritenendosi per sovrana concessione i due fondi gravati del censo, i quali aumentavan l'attivo del Collegio, fu ben di dovere che si assumesse quel peso. Non si dimentichi che l'accollazione formò parte del prezzo, e che non è lecito ad alcuno il goder cosa e prezzo. Si parlerà ancora di errore? Certo il parlare è fra i possibili errori l'errore il più manifesto. A concludere, l'odierna tesi offre a chi ben la riguarda, un caso speciale, ove è necessità non discostarsi né dai Rescritti Sovrani, né dalle altre particolarità che caratterizzano i fatti. A dir tutto, non è la legge Editale del 1853 l'elemento principe della questione.

§. 12. L'Opinamento ha creduto error di fatto, da non esser perdonato, il farsi a sostenere che i beni del Collegio di Urbino si ridussero in poter del Demanio per un falso supposto, e niente adatto per virtù delle leggi Demaniali. Ma le prove abbondano anzi che no per rimaner convinti del vero. La dominazione Francese impadronendosi dei beni de' corpi morali, de' Luoghi Pii, degli Ecclesiastici e ancor de' Comuni, volle ciò non pertanto lasciar fermo nella loro autonomia tutte le istituzioni di pubblica beneficenza. Come dubitare? Oltreché nuno lo ignora, mentre ancor si conservano le leggi dell'epoca de' Francesi; questa Urbino, la quale abbondò in lasciti a beneficio del pubblico, ne somministrò più d'un esempio. Di vero il Demanio non occupò le proprietà destinate al mantenimento del Benefizio, né i caritativi sollievi agl'infermi, né le doti cessarono a pro delle figlie del povero. Sappiam per certo che i fondi della Ducale Università e il

più che legato del Giunchi, l'immortale Mecenate della patria, non caddero in potestà del Demanio, e la Comunità ne fu intestata proprietaria nei registri del Censimento (*Somm. add. N. 5*). Come dunque incontrò che i beni del Collegio vennero in mani al Demanio? Per primo il Governo Francese dirigeva da sé la pubblica istruzione, e sopprimeva a tutte le spese. Il Collegio che in Urbino si suole regere al Collegio rappresentava una nuova istituzione, posta, come le Università e tanti altri Stabilimenti, in dipendenza dalla potestà imperante. L'antico Collegio era in Italia di un Ordine Religioso che ispirava, a tutto buon diritto, una piena fiducia al Sovrano. Ma il nuovo regime soppressi i Corpi Monastici, assegnò a sé ancor l'istruzione. Non dee dunque recar meraviglia se l'amministrazione dei beni del Collegio fu presa dal Governo, ossia dal Demanio. Il Governo per vero che si era addossato il dispendio del Collegio, credè giusto il fruir delle rendite dell'ex Collegio, nè la Comunità ne fece richiamo. Imperciocchè se que' beni servivano allo scopo della pubblica istruzione, se di fatto non vennero erogati in uso diverso, anzi il Collegio ampliò le cattedre, ebbe Professori di rinomanza, e anche fuor di ogni dubbio che il Collegio dovea lusingare l'amor proprio della Città e non isgradire. Forse le fresche reminiscenze del Collegio mossero gli Urbinati a chiedere al PONTEFICE LEONE XII l'Università che era oggi gli illustra, e che anch'essa ricorda le sollecitudini del Pontefice verso la Città di Raffaello. Intanto mette conto il distinguere due sorta d'indemanazione, la reale cioè e l'apparente. Succedea la prima allorchè il Demanio costituirsi proprietario dei beni occupati, avveniva la seconda quando, senza ledere il titolo di proprietà, esso incaricavasi dell'amministrazione soltanto, e ne spendea le rendite in conformità all'indole dell'istituto a cui benefizio i beni eran destinati. Non dee dunque conchiudersi che i fondi dell'ex Collegio fossero avulsi dal patrimonio pubblico, perchè possedevansi dal Demanio. Gli assegni della pubblica beneficenza non furono indemanati, cioè non furono assorbiti dalle finanze dello Stato, nè ad alcuno può cadere in mente che non sia l'istruzione un ramo di pubblica beneficenza. Il Catechismo Cristiano non m'ha misericordiosi que' bennati che istruiscono gli ignoranti. Inoltre se i fondi del Collegio fossero addivenuti una proprietà libera del Demanio, sian certi che, almeno in parte, sarebbero stati venduti. Ma pur anche in un altro riguardo non è da stupire, se il Demanio s'impossessò dei beni del Collegio. Era bandita la legge che dai pacifici

Chiostri accomiatava i Religiosi d'ogni ceto e sesso, ed era conseguenza dello sfratto l'occupazione dei beni. Si tenne adunque lo stesso procedere col PP. Scolopi, ed appena smessi furon lontani dal Collegio, si pose la mano sui fondi ed ogni altro lor possedimento, nè si considerò che le rendite più presto che all'Ordine de' Scolopi appartenevano in proprietà al Comune, come dote inamovibile dell'ist. Convitto. Il Municipio potè insorgere e muover querela, ma tacque, e ne mostrammo le ragioni. Di seguito, impiantato il Liceo, il Demanio ravvisò que' possessi come non intangibili, onde in tanto movimento delle proprietà indemanate, al mutar della scena, il Comune non vide menomato d'un obolo quel suo patrimonio. Per tre argomenti adunque si dimostra che la succitata legge Edittale non si confà col caso, 1.<sup>o</sup> perchè servia di norma per beni distratti, 2.<sup>o</sup> perchè quelli del Collegio d'Urbino ebbero regole peculiari da specialissimi Sovrani Rescritti, 3.<sup>o</sup> perchè, se ben si ponderi, il Collegio d'Urbino non fu dal Governo Francese indemanato, ma trasformato in Liceo, onde le sue possidenze non perdevano nella sostanza la loro autonomia, al paro di altri istituti del Paese, rivolti al fine santissimo della Pubblica Beneficenza.

§. 13. A questo termine pervenuti, la Causa dei Sigg. Belenconi reputar si dovrebbe bastevolmente sicura. Ma nuovi fatti e nuovi argomenti è dato di aggiungere a loro anche più valida difesa. Tutti i ragionamenti vostri, o Signori, sono si rapportarono all'errore ed alla falsa causa. Ma chi per primo avrebbe commesso sbagli, e soggiaceva all'influenza della falsa causa? Il Comune, il quale accennava al PP. Gesuiti nell'elenco delle passività anche l'onere del Censo. Già abbiam fatto palese che i pubblici Rappresentanti, allorchè impetrarono dall'immortale Pio VII un aumento di rendite pel Collegio, ne avevan prima considerato a dovere le finanze, e perciò non solo i proventi, ma eziandio le spese e gli aggravi. Se adunque il Censo di sc. 700, accollazione dei predii Monte Lippo e Palercio, figurò indubitabilmente fra gli altri pesi, se il Municipio fu favorito da un Sovrano Rescritto che, in vista delle strettezze del benemerito Stabilimento, cassò i diritti del Venerabile Seminario, non permise la separazione dei beni richiesta dal Baldovineti, si avrà il convincimento per sostenere che la Comunità cadde incautamente in un errore? Quantunque l'errore sia *le mot d'ordre* dei rispettabili Contraddittori, non però di meno giunse il tempo di farli accorti, che un Municipio, il quale in que' giorni era assistito dai lumi di un insigne Segretario, non

poteva al paro d'un idiota e d'una femminuccia, errare a partito su cosa sottoposta a diligetissimo esame. L'ignoranza delle leggi, che per regola generale non si presume, non potrebbe, senza lo più strane ipotesi, immaginare da chiechessia nella Comunità d'Urbino, rispetto ai fatti che ebbero origine dal Dennaio. Non era trascorso che un tempo brevissimo. La pubblicazione delle leggi ha effetto per mezzo di un Ministro del Comune nel cui Archivio se ne depona una copia: per lo che avvisarsi che i Comuni ignorino le leggi, che hanno obbligo di gelosamente custodire, non ha ombra di probabilità, per non dir di peggio. Se non che non istuggi al Municipio che l'indennizzazione dei beni dell'ex Collegio non fu che apparente. Ciò posto, non potè venire in mente a nessuno che que' beni medesimi restassero prosciolti dai loro vincoli, conformi interveniva dei Monastici e di altri patrimoni indennati di cui lo Stato si riconobbe proprietario. Concludiamo: l'aguzzione del Censo non ha l'impronta dell'errore, ma in quella vece indica un dovere giustamente adempiuto dal Municipio.

§. 14. I PP. Gesuiti non eran certo sì oscitanti ministri delle rendite che furon loro assegnate, da non portarvi sopra il più scrupoloso esame. Laddove il Censo non avesse più gravato in effetto il Collegio Convitto, ne avrebbero essi reso consapevole il Comune affinché trattasse coll'Avv. Belonzoni, e lo inducasse a desistere dalle richieste dei frutti. All'incontro non opposero la menoma eccezione. Bensì è pregio dell'opera il tener discorso di un fatto che è meritevole d'ogni considerazione.

§. 15. Erano appena stabiliti nel Nobile Collegio i PP. della Compagnia, quando toccaron con mano l'insufficienza delle rendite, abbenchè pel Pontificio Rescritto avessero avuto incremento, e a giudizio del Comune dovessero bastare alle occorrenze. I PP. Gesuiti avevano in animo di rendere il Convitto non meno splendido del Liceo, e per verità gli anni accorrevano in copia. Non è dunque a maravigliare se quei provanti, i quali si giudicarono bastanti, riuscissero scarsi incontro alle spese d'un impianto che addimandava opera di molti Precettori, ed una indefessa assistenza. Perciò il Municipio zelatore instancabile del pubblico bene, risolse di supplire per nuove sovvenzioni il generosissimo Pontefice, affinché non avesse difetto il Collegio dei mezzi necessari per sopprimere al bisogno. Né tante cure si credan soverchie; avvegnachè in una Città, nuda per natura del sito, d'ogni industria commerciale, fa di mestieri aver ricorso ad altri ajuti. D'altronde Urbino, ec-

lebratissima un giorno per ingegni nobilissimi, ripudierebbe a gran colpa tutta la sua storia, ove non intendesse con ogni sforzo a conservarsi gli Stabilimenti d'istruzione, i quali potrebbero e nella Provincia e fuori assicurarli il primato del sapere, a gran pezza più glorioso che il decoro dei teatri e delle belle fabbriche. Queste provide mire spinser per fermo i pubblici Rappresentanti a dimandare al Papa in favor del Collegio la concessione dei beni che appartenevano all'ex Convento del PP. Girolamini di Talacchio. Il loro valore non era ragguardevole, anzi assommava a poche centinaia, se non che sussidiavansi i PP. Gesuiti di quanto occorreva per regger decorosamente il Convitto. Roma anche allor non fu sorda alle preci della Comunità Urbinata. Invero furon concessi i beni richiesti, i quali amministravansi dalla Congregazione Ecclesiastica della Riforma. Però impreveduto intoppo tolse gli effetti del Rescritto per forma, che i Gesuiti nemmeno ebber modo di assumere il possesso. Si dimostrò dall'Amministrazione del Vice-Reale Appanaggio che anch'esso il patrimonio degli ex Cenobiti di Talacchio faceva parte delle vaste possidenze cedute nei trattati di Vienna al Principe Eugenio; onde essero manifestamente erroneo il Rescritto, nè quindi valido a trasferir alcun titolo in chiechessia. Il Collegio facendo a sicurezza col Sovrano Chirografo chiamato in Giudizio il Principe, Bensì il Cardinal Consalvi impose silenzio ai PP. Gesuiti, avendo dichiarato che quei beni appartenevano fuor di dubbio all'appanaggio assicurato all'ex Vice-Re. Di questa guisa fallirono le speranze del soccorso, e il Convitto tornava nelle prime condizioni.

§. 16. Ciò era spione ad ottenere un compenso dal Governo. In tale intendimento sembrò opportuno il dimostrare, mercè l'esibizione dello stato attivo e passivo, come in effetto le spese superassero le entrate. Il Molto Rev. Luigi Ercole Savini Rettore di esso Collegio con rendiconto 1.º giugno 1822 fissò con tutta esattezza lo stato del patrimonio (*Somm. add. N. 6*), e ognun si convinse che le asserite strettezze non eran simulate. Il Comune associò le sue più energiche premure a quelle dei Gesuiti, e gli sforzi comuni ebbero favorevol successo. Mossa pertanto il Governo dalle identiche ragioni che l'avean determinato a concedere, sebben per errore, i beni di Talacchio, elargìva ai Gesuiti un annua pensione d'oltre se. 600.

§. 17. Or rileva il tener conto che il Rettore Savini allorchè produsse lo stato dei beni, non dimenticò di registrare fra le diverse passività anche il Censo, i cui frutti esigevansi dall'Avv. Belonzoni - *Poi frutti di due Centi pas-*

§. 18. I Gesuiti, qual ne fosser le cagioni, dopo non lunga dimora rinunziarono il Collegio Convitto. La loro partenza, che fu quasi subitanea, e l'esser stati accolti tutti gli alunni, cagionò danno non lieve. Ma il Comune non pose tempo in mezzo per reintegrare lo Stabilimento, e tosto il pensiero ricorse di bel nuovo all'Ordine delle Scuole Pie, sì benemerito nell'opera santissima dell'istruzione letteraria della gioventù e della morale educazione. Or non si rifiutarono gli Scolopi, e vennero di nuovo in Urbino accolti dal voto generale. Roma con Rescritto Sovrano di Leone Papa XII aveva assentito, che il suddetto Ordine accettasse il regime del Collegio con quegli identici patti concordati cogli antecessori, i pp. Gesuiti. Non doveva dunque intervenire novazione alcuna.

19. Di fatto a rogito del chiaro Giuseppe Ligi Segretario Comunale del 4 dicembre 1897 fu stipulato fra l'Illma Comunità e i PP. Scolopi l'analogo Istrumento di cessione del Collegio. Circa il qual proposito è indispensabile il gettare uno sguardo sull'Art. 5 di esso Istrumento — La

20. L'inventario che accompagnò l'istrumento del 1827 di legge ogni dubbiezza, quando si volesse far scaturire dal patto indeterminato — *con tutti gli obblighi e pesi inerenti* —. L'inventario non dimenticò il Censo del Sig. Belenconi, e lo descrisse con la massima chiarezza nel novero dei pesi, i quali per legge della concessione s'addossarono ai PP. Scolopi. Qui giunti, dobbiam per poche istanti volgere il discorso alla Comunità concedente. Anche in tale incontro, e in questa nuova vicenda del Convitto di Urbino si dovrà agguistar fede alla favola dell'errore? Si potrà credere che sol per equivoco obblighi immaginarii? L'error continuo del Comune sarebbe un caso più singolare che raro, degno d'esser rammentato fra gli esempi. Ma bando alle stranezze, e facciam luogo all'attivo Municipio tornò ad esaminare con tutta maturità l'attivo e il passivo del Collegio, volle, a scanso di ogni incertezza, indicare in regolare ed ordinato inventario sì le entrate, che le passività; fra queste non dubitò di comprendere i due Gensi, di S. Catterina e del Belenconi; e dunque inconcusso che i pubblici Rappresentanti non commiserò sbaglio, ma all'incontro, riconoscendo nel Collegio il vinculo del Censo, confessarono un obbligo che aveva radici nel più ineccepibil dovere.

Ma facendo ritorno al soggetto, l'accollazione del Censo che oggi si vuole estinto, e a cui s'obbligavano i pp. Sco-  
liopi unitamente agli altri vincoli ed oneri, è senza dub-  
bio un'argomento il più perentorio, il quale nella ipotesi  
stessa arricchita dalla vivace fantasia degli Avversarii;

è più che bastevole a far cadere l'azione del libello. Ciova ridire il §. 17 della prima Allegazione prodotta dai Sign. Belenzoni — *E quant' anche si potesse sollevare il dubbio a cui spetti il carico del Censo, se al Governo, ovvero al Collegio, l'azione ben lungi di appartenere agli onorevoli Contraddittori, sarebbe riservata alla Comunità di cui la ragione è apertissima. Ella è la proprietaria dei beni gravati, Ella obbligava i Gesuiti che si lagnavano della gravanza degli assegni, a sobbarcarsi al peso del Censo; da Lei nel 1827 non si disconferarono i pagamenti seguiti per oltre dieci anni, ma riconosciuti giustissimi, s'imposero ai successori della Compagnia di Gesù. Si può dunque affermare senza errore che il debito è un fatto del Comune non men che del Sovrano, fatto giustissimo, avvegnachè, recuperato l'emolumento dei beni, conveniva di necessità che rinviesser gli obblighi e i pesi. Oggi adunque i PP. Scolopi procurano di annientare il beneficetto Sovrano e la volontà del Comune, quantunque nel rogito 1827 facesser sagramento di non contravenirvi sotto verun colore — Che può opporsi contro la forza di siffatte ragioni? Ntuno negherà che il concedente abbia il diritto d'imporre al concessionario tutti i patti e le condizioni che più gli tornano a grado, o crede che convengano colla concessione. Bensì è riposto nell'arbitrio di chi stipula il porro attenzione alla natura degli obblighi, alla estension loro, a dir breve, a tutte le circostanze, prima che si stringan le convenzioni ed abbiano effetto definitivo. Accettati gli obblighi, se il concessionario, mutata sentenza, cerca di sgravarsene, ben merita che gli si rammenti l'adagio Legale — *Quod semel placuit, amplius dupliciter nequit* — Dall'altro lato ogni concessione gravata di pesi ha una corresponsività, la quale risulta dall'attivo, vale a dire dai beni, e degli emolumenti concessi. Allora è certo che la misura dei pesi o delle passività si ragguaglia dal concedente su quella dei profitti, ossia delle attività. Distingere pertanto l'armonia della proporzione senza il beneficetto del Concedente, mostra nel Concessionario avidità di lucro, più presto che il giusto desiderio di mantener fermi i diritti trasferiti. I RR. PP. delle Scuole Pie che muoion piato sul Censo Belenzoni veggon forse a causa degli annuali frutti in sc. 38:35, menomate le rendite che loro s'assicurarono nella concessione del 1827? Punto nulla. Essi Scolopi bensì si sforzano con questo Giudizio di aumentare le rendite, insomma di ottenere un emolumento di quello più ricco che fu lor ripromesso nello stipulato di concessione. Ma ciò che è peggio, si propougon*

di travalicarne la cerchia senza l'assenso dell'Ilma Comunità signora del Collegio, la quale d'altronde nell'istruimento di possesso sovietciato e in altri incontri fere sulla sua fede sieno il Sig. Belenzoni, che la corrisposta dei frutti sarebbe stata con puntualità soddisfatta per Rev. Religiosi addivenuti concessionari di tutte le tendie.

§. 22. L' Opinamento non ha fatto silenzio che gli Scolopi sono gli accollatori del Censo. Ma la panacea dell'errore è pronta ad apprestar dovunque i suoi miracolosi rimedii.

— Dalle accennate contraddizioni (§. 6 del suddetto Opinamento) ad altre incongruenze ed assurdità si fa quindi passaggio. Si sostiene che nella stessa ipotesi della indeterminazione (e chiamasi ipotesi un fatto vero e reale) avendo tanto i Gesuiti, come gli Scolopi acconsentito, nel ricevere i beni, o tutti quei pesi che vi erano congiunti, fra i quali annoveravasi il censo a favore del Belenzoni, essi fondi tornarono ad essere gravati della sorte e dei frutti del medesimo. Ma la assunzione fu per debiti ritenuti veri, E COSA POTEVA OPERARE QUESTO CENSUS ESTORTO (ESTORTO!!) PER FALSA CAUSA E PER ERRORE? L'errore è diametralmente opposto al consenso ed alla umana volontà, e non fa valere le promesse. *Stipulatio erronea neminem obligat, Bartolus §. 9, ff. De legatis. 1. Non consentiunt qui errant. Quid tam contrarium est consensui quam error? etc.* — Ci guardi il Cielo di sconoscere siffatti incorrussi assoni, ma il nodo della questione non si disgroppa mercè la lor forza. A difendere adunque la tesi dall'immetitato rimpovero di accumulare alle contraddizioni novelle incongruenze ed assurdità, soffrirà l'Eccell. Tribunale che per noi si esaminino la controversia nei suoi principii di diritto.

§. 23. Non v'ha contrasto che i Scolopi non abbiano altra veste che di semplici concessionari del Collegio; quindi non essere affatto incerto che il dominio dei beni, a dir tutto il gius di proprietà, sia radicato nel Municipio, e non poterne contendere il pieno e libero esercizio, eccetto che non si arretrasse pregiudizio ai diritti trasmessi negli stessi Scolopi con l'istromento di possesso, che si convenir riguardare come regola e norma della concessione. Vogliam ciò premettere, mentre se il benemerito Ordine che regge il Convitto si reputasse emancipato da ogni dipendenza verso il Municipio, vogliam dire rivestito del diritto stesso di proprietà sui beni che possiede, mancherebbe al ragioner nostro quella base di fatto che gli è necessaria. Ma non cade alcun sospetto su pretensioni di questa natura. Ciò promesso, non è una incongruità che

nella ipotesi stessa da cui muovono gli Avversarii, sarebbe il libello in errore, dappoichè non a nome dei Concessionarii, ma della Comunità concedente faceva mestieri intentare il Giudizio. Il nostro avviso si fonda nella vera natura dell'accollazione e nelle sue giuste teorie. Ognuno conosce che l'accollatario riveste la persona di un semplice mandatario *ad solvendum*, che ogni incarico ripete dall'accollante, cui interessa la soddisfazione del debito accollato. Perciò le obbligazioni dell'accollatario si debbono ricercare o studiare nei rapporti che sorgono fra il mandante e il mandatario mediante l'assunzione del mandato. — Ora è certa (raccolta delle Decisioni del Tribunale d'Appello di Macerata vol. 1, pag. 65) che le accollazioni o non intervengono il creditore si risolvono IN UN MERO MANDATO, che dà il delegante al suo debitore di riconoscere un terzo in creditore, mancando gli estremi della vera delegazione e la liberazione del debitore cedente. *Text. in L. Si cum Cornelius ff. De solut. et libent. Politi nelle sue dissertazioni Quest. 2, N. 11 e 12. — Falconieri De substatur. Decis. 2, N. 11 e 12. — Quarto pariter in diem ex quo vigore prefate accollationis, Antonius dicitur prociat dubio habuisse MANDATUM DE SOLVENDO pro Joanne Benedicte principalis. Decis. 96, N. 57 coram Analdi. — Dat. che chiaramente si apprende con il rapporto giuridico, sotto il quale hanno a contemplarsi i PP. Scolopi. Sono eglino i mandatarii dell'Illma Comunità incaricati a sborsare in ogni anno sc. 38:35 di frutti di censo a casa Belezoni. Tal mandato Essi liberamente si imposero, nè senza venir meno alle promesse potterebbono cessare dai pagamenti pria che il Comune li disciolga. §. 24. Nè si soggiunga che l'accollatario può valersi delle eccezioni che competono al mandante, imperocchè i diritti e i doveri del mandatario non hanno altro fondamento eccettochè i nudi termini del mandato. Laonde l'odierno Giudizio si va a ridurre nel più manifesto eccesso di mandato, da cui siegue la sua piena invalidità a mente della L. 5. in princ. ff. Mandati vel contra. — ivi — *Diligenter igitur fines mandati custodiendi sunt, nam qui excescit aliud quid agit. — Ideoque cum fructus dotales fuerint subrogati loco fructuum recompensatorum, fuerintque per Ludovicos Pompei accollarios indebite soluti, exceptio illorum imputationis in sortem. SEU CON-DICTIO INDEBITI SPECTAT AD POMPEJUM, sicuti ad ipsum spectabant fructus recompensativi, nam alias illi fruuntur re et pratio. . . Immo etiam in terminis vere delegationis, per quam citra dubium inducitur novatio,**

*condictio indebiti spectat ad delegantem, non autem ad delegatum ex allegatis. . . Nota coram Emerita Decis. 1316, N. 1 e 12. — Quia illud promissum fuerat ab Ambrosio in instrumento dotati et accollatum Zaulo in emptione Palatii IMPUGNARE NON POSSUNT Monaldenses Zauli successores in hoc palatio ut probat textus in L. Alienatio 67 ff. De contr. empt. L. Pomponius §. 1 ff. De acquir. posses. Nota in Romana Sabiani ac novemb. 1508 coram Gipro Constantini ad Statut. Urbis Decis. 100 N. 1. —*

§. 25. Se non che riuocandosi dal Cenci in quale unico caso l'accollazione del censo riesce inefficace pel concorso della falsa causa; ma non v'attendete, o Signori, che l'errore contemplato nella Decis. 472 del Trattato sui censi offra alcuna, anche lontanissima analogia colle pretese accampate dai RR. PP. Scolopi. L'accollazione per vero può impugnarla per la falsità della causa, se taluno reputa do si per erroneo supposto l'accollatario di un censo, ne abbia in questa veste soddisfatte le annualità. Allora la falsa causa non mette radice nel titolo originario del debito, ma nel fatto stesso della accollazione. Ora l'istromento Lig. 1827 non ha ambiguità di sorta, come del paro i due censi che importano un annua passività di scudi 32:77, sono senza alcuna incertezza compresi nell'investimento, e ambedue posti fuor d'ogni dubbio a carico dei PP. Scolopi. — *Quo tamen non obstante (detta Decis. 472 N. 2 del Cenci) supradicta die causa iterum per me proposita, Domini steterunt in decisio eo precipuo fundamento, quia dato milites, quod non probetur solutio praestita per Thomam emptionem, attamen non requiritur nec inferri potest quod THOMAS SIBI ACCOLLAVERIT censum pro rata scutorum sexcentorum, proinde in istromento cuius vigore mandatum fuit relaxatum asseritur, et SUB CUIUS ACCOLLATIONIS PRETEXTU illius filii de anno 1600 censum sibi accollerunt et extinguere promiserunt, cum illa nulli in instrumento legatur. — Gio. misserunt, come a conferma in Decis. 584 in detto Trattato N. 5, in cui si fissa la massima che l'accollatario deve adempiere gli obblighi contratti, quantunque il censo non sussista per una intrinseca nullità. — ivi — Non obstat exceptio nullitatis cenus, quia quidquid sit respectu COMMUNITATIS, ad cuius favorem evidentur loquuntur constitutiones Pontificiae, respectu D. DUCIS, qui se principaliter obligavit, et bonam fidem recognovit, cessat praeterea nullitas. — Bensì stimiamo che bastin le prove, onde a Voi, o Signori, non può non rimaner dubbio, che data*

e non concessa ai Contraddittori l'indennizzazione e quant'altro hanno sostenuto. Essi alla fin fine avrebbero costruito tutto l'edificio sulla mobile arena! Se il Censo Belenzoni può esser subbietto di disputa, certo non ne appartiene il diritto che all'Eccmo Municipio.

§. 26. Il ragionamento nel volgere al suo termine non può lasciare dall'un de' lati alcune altre considerazioni, sebbene il già detto basti, anzi sovrabbondi, per appoggiare il diritto degli onorevolissimi Clienti. E per primo son nemiche alla inchiesta dei Contraddittori le teoriche abbracciate in rispetto all'errore ed alla ignoranza di diritto. Concediamo che l'assioma giuridico: *ignorantia juris non excusat* debotto dalla L. 12 Cod. *De juris et facti ignorantia*, non procede a tutto rigore. Ed in vero s'eccezzuan le donne, i minori, i rustici, e fors'anche i soldati; d'altra parte ai minori e alle donne si pareggiaron per privilegio le Chiese, i Luoghi Pii, i Monisteri, le Comunità e così sieguit. Però il benefizio della legge non può mai essere impartito a causa di lucro; mentre è in quella vece un pietoso soccorso destinato ad impedire che la donna, il minore e il Luogo Pio s'impoveriscano per ignoranza di diritto, ossia tendan deteriorare la lor condizione. — *Error facti ne maribus quidem in damnis, vel compendiiis obest. JURIS AUTEM ERROR NEC FEMINIS IN COMPENDIIS PRODEST.* L. 1 ff. *De juris et facti ignorantia*. — *Quamvis in LUORO nec sententis jus ignorantibus subveniri soleat, tamen contra atatem adhuc imperfectam locum hoc non habere retro principum statuta declarant.* L. 11, cod. 401. — *Omibus juris error in DAMNIS rei suae antitendit non nocet.* L. 16, §. 9 ff. *De minor.* — *Contra res res habet in damnis rei errore juris jam AMISSE; quippe cujus recuperationi error juris impedimento est; et ad id restringendum generalius a Paulo in L. 9 ff. h. t. pro regula traditum, errorem juris nocere. Et hoc nititur fundamentum, quod constitutum est in L. Cum ignorantia a h. t. Voet *Ad pandect. Lib. XXII, tit. 6, N. 5.* Strichio vol. XII, Dis. 15. colum. 3. Rota Decis. 600, n. 40, part. 5, tom. 2. — Le quali dottrine riprovverebbero senza meno l'azione dei RR. PP. Scolopi, ancorchè su tutto il resto non v'avesse il menomo dubbio. Egli no per verità, a cagione degli effettuati pagamenti ai Sigg. Belenzoni, non si trovarono, ne si trovano in peggior sorte. Si tenga per fermo, che il patrimonio, di cui per legge della concessione Essi godono, non venne indebitamente diminuito colla operata accollazione del Censo. E adunque chiarissimo che i ragguardevoli Avversarii sperano da voi,*

o Signori, non un ristoro per sofferte perdite, ma viceversa un aumento d'entrate. Non giova l'insistere, che soffre danno chiunque paga l'indebito, poichè ciò non regge riguardo agli Scolopi, i quali per mandato della Comunità si costituiscono debitori dei Sigg. Belenzoni. Onde non può dirsi che cessando dai pagamenti, o riprendendo il già speso, ripongan l'attivo nello stato normale. Per fermo è a concludere che nella lor bocca non suona affatto verità la condizione dell'indebito.

§. 27. V'ha inoltre un ultimo fatto, che appalesa vieppiù la ingiustizia dell'azione intentata, e, a parlar sincero, non è, se mal non ci apponiamo, una prova di buona fede. Comunque il peso del Censo gravi fuor di dubbio la Comunità, ossia il Collegio, ciò procedea prima del regito 14 maggio 1839 in riguardo alla sola accollazione, vale a dire all'azion personale, non però in rapporto all'ipoteca la quale colpiva il predio le Gabiccie posseduto dal Sig. Marzetti di Pesaro. Bensì pe' patti stipulati il Sig. Marzetti dimandò al tarsi sui fondi del Collegio. Il Sig. Marzetti dimandò al venditore l'esonerazione del predio, e questi rivolse le molestie contro i PP. Scolopi, i quali pregarono i nostri Sigg. Clienti ad assentire, che l'ipoteca del predio cenesse le Gabiccie (il nominato fondo apparteneva in principio alla Famiglia Staccoli d'Urbino, la quale vi creò sopra il censo di sc. 700) fosse traslocata su altri tre terreni del Collegio in vocabolo *Plan di Severo, Monte Lipopo e Palereto*. Non si rifiutarono i Belenzoni, e a rogito Tommasoli fu compiuto quell'atto. Or si consideri che con la surrogazione di nuovi fondi censiti al predio originario le Gabiccie, non solo i PP. Scolopi confermarono il loro vincolo, ma pregiudicarono esandio i creditori del censo, ai quali fuggiva la sicurezza della primitiva ipoteca. Se pertanto i PP. Contraddittori voglion esser prosciolti dal peso dell'accollazione, vorrebbe egualmente giustizia che reintegrassero i Sigg. Belenzoni nelle ragioni perdute sul predio le Gabiccie. Ovunque perciò si rimiti, la causa dei nostri Patrocinati appare giustissima. Ma si protegga a dire, che Egli no ageguavano a duplice lucro, riscuotendo dalla Cassa dello Stato, per mezzo di un mandatario, due decenni di frutti già esatti dai PP. Scolopi. Si cessi alla perfine dall'indegno rimprovero. Il mandatario abusò evidentemente dell'incarico ricevuto, il quale restringevasi alla riscossione dei frutti arretrati che rimasero insolati durante il Regime Napoleonico. Contro i Sigg. Belenzoni l'accusa di mala fede è aperta menzogna e una iniqua calunnia! E che ciò sia vero risulta dalle pa-

rolo stesso del fu Avv. Belenzoni, il quale, rispetto ai finiti correnti, accennava al suo mandatario quali fossero i di lui debitori. — *Concludo che io tengo i debitori in pectus*. — D'altra parte i rispettabili Avversari nella loro realtà confesseranno, che non appena i Belenzoni appresero (benchè tardi) l'abuso del mandato commesso dal di loro Agente, non ne fecer mistero, offrendosi pronti a restituire le somme a cui spettassero; del qual proposito è ulterior prova la formale comparsa che emisero nei primordi del Giudizio. Non v'ha dunque a ridire sul proceder dei Clienti, e convien persuadersi che essi per soverchia fidanza furon condotti in inganno. Tuttavolta non sappiamo ritenere che la questione possa risentire pregiudizio. Ammesso infatti, come non ne cade dubbio, che il Censo graviti sul Collegio, come non ne cade dubbio, che Belenzoni il trasferirlo a carico della Revinda Camera, molto meno avrebbero potuto riscuotere i frutti da due debitori. Che se la Revinda Camera sborsò i frutti da due lo fe' anch'essa per errore, nè (come c' insegna l'Opinamento) può derivare dall'errore la menoma conseguenza. Vegnati adunque a cui spetta l'onere del Censo, e quindi si misurerà a dovere l'importar dei fatti. Si è altresì opinato che gli eredi del Belenzoni, con presentare l'ordinanza del 22 marzo 1839, portante la qualifica ereditaria verso il loro genitore, curarono che la rendita iscritta in lire 120:28 sul Monte Napoleone fosse trasferita in loro favore ripartitamente, come vi si mantiene tuttora. E che perciò? Oltrechè toglieva in campo le ragioni già accennate, l'intendimento dei Sigg. Eredi Belenzoni mirò solo a conservarsi il diritto per esigere i frutti non soddisfatti e decorsi durante il Regno Francese. Al quale scopo per appunto un Agente avea accettato l'incarico di usare ogni miglior cura presso la Direzione del debito pubblico. Per questo i figliuoli del Belenzoni avendo rinvenuto quel titolo, riputaron proficuo il non abbandonarlo; ma non ne discen- dono a gran pezza le conseguenze che ai Contraddittori sembrarono ineluttabili. Tutto dunque può intendersi in piena consonanza al diritto che vuol scalzarsi da ogni parte, ma non può essere per forza di percosse abbattuto.

§. 28. Possiamo, o Signori, assicurarvi che le ragioni si moltiplican per via. Ci gode l'animo di credere che l'evidenza della causa v'abbia penetrata la mente. Nutrite ancora il dubbio sarebbe far onta al saper Vostro. Vi sia in mente che l'indemnizzazione del Collegio d'Urbino non avvenne che in apparenza. Non Vi stugga che la Legge Editale del 1823 non può per più riguardi applicarsi al Censo Be-

lenzoni, e principalmente perchè conviene affettarsi a particolari Rescritti: Onde chi ben considera non può scorgere alcun antagonismo fra la suddetta Legge Editale e le Notificazioni di Monsignor Rivarola, per le quali i beni ricuperati dagli Ecclesiastici, dai Monisteri e dai Luoghi pii reintegravansi nel primiero stato. Alcuni fatti su cui menan rumore i Contraddittori non han forza che valga, cioè a dire l'istituazione del censo seguita in obbedienza alle leggi del Denario; il procedere degli eredi del Sig. Avv. Belenzoni che mantennero contro l'erario Pontificio il titolo conseguito sul Monte Napoleone, il quale non potea reggere che poi soli arretrati; infine i due decenni riacossi dalla Camera, il che non fu volontà del mandante, ma abuso ed eccesso del mandatario, è disvelò un errore, per cui i Sigg. Belenzoni fecero a Voi energica, ma inutile istanza, allorchè decretaste l'intervento della Revinda Camera medesima. Se ne tenne proposito, e con saldo argomento al §. 27. at e 22 della prima Memoria, e ci pare che l'Eccelsio Tribunale non dovesse reputar superflua una provvida cautela. Tutto ciò è moltissimo, e può bastare; nullameno nuove ragioni da queste diverse, ma non contraddittorie, s'aggiungono a sorregger l'assunto. Una osservanza di pagamenti continuata senza interruzione per oltre a quarant'anni, da cui potrebbe sottrire eziandio la prescrizione — *Non obstat prescriptio ignorantia Monachorum, ista enim non impedit prescriptioem* So. vel 40. annorum. *Rota Decis. 295. part. 10. Recens.* — Se non che al fatto de' pagamenti si congiungono importantissime circostanze. Senza tornare a far parola del Rescritto di Pio VII del gennaio 1815, i PP. Gesuiti, fallita la concessione di Tacchino, ottenevano dal pubblico tesoro un annuo soccorso di più di sc. 600, e presentavano a tal uopo lo stato attivo o passivo, nè fra i pesi da cui eran diminuite le rendite era posto in obbligo il censo di sc. 700. Partita la Compagnia di Gesù o venuti gli Scolopi nell'anno 1827, ecco un nuovo Rescritto Sovrano che serve di base all'istromento di possesso per gli atti del Lige, e a cui è unito l'inventario per denotare le entrate e le passività, fra le quali apparisce, come nell'elenco del Gesuita Savioi, il censo mentovato. Nè l'inventario, per quel che riguarda i pesi, può dissociarsi dal rogito, mentre ne fa parte integrante, e indica in ispecie i pesi che in quello eran menzionati nell'ingenero. Dimostriamo che l'accollatorio non può dipartirsi dal mandato dell'accollante finchè non ne avvenga la revoca, onde le eccezioni che competono all'uno circa l'esistenza e la natura del debito, non spettano all'altro.

24

Perlochè, anche concesso per pasteggiare ipotesi, che il Censo fosse estinto conforme al propugna, l'azione dovea spiegarsi dal Municipio a cui appartiene il dominio del Collegio. Che più? I PP. Scolopi eran sì convinti dell'obbligo loro come concessionari, che nel 1838 pregarono i nostri Clienti a trasferire in altri tre fondi di proprietà del Collegio l'antica ipoteca imposta sulle Gabicce. Una cortese annunzia che restringeva le garantigie del credito dovrà oggi rimeritarsi col rifiuto di più riconoscerlo? Siam certi che non nascerà sì brutto esempio, poichè abbiain tutta la fede nella Vostra esperimentata giustizia.

Urbino; Studio 31 marzo 1860.

*Prof. SECONDO MERICCIOLI Avvocato*  
*Prof. BERNARDINO BERARDI Procuratore.*

## AL TRIBUNALE CIVILE

DI PRIMA ISTANZA

DI URBINO

In primo grado di Giurisdizione

Pei

Nobili Sigg. CRESCENTINO e GIULIO BELENZONI.

Contro

Il Ven. COLLEGIO DEI NOBILI di Urbino, e per Esso ecc.

URBINATE

Di pretesa estinzione di Censo, restituzione d' indebito, e annullamento d' Ipoteca.

Risposta all' Opinamento

Si propone per l' Udienza 17 aprile 1860.

URBINO

PER GIUSEPPE RONDINI

1860

INNANZI  
ALLA CURIA METROPOLITANA  
DI URBINO

IN 2.<sup>o</sup> GRADO DI GIURISDIZIONE

— 0000 —  
Cagliese

In punto Appello da Sentenza Interlocutoria della Curia di Cagli che ammise la prova per mezzo degli interrogatorj.

PEI

Sigg. Nobil Uomo GIAN GIUSEPPE BRANCUTI, e Rmo Sig. Canonico D. ALBERTINO AMATORI domiciliati in Cagli appellanti difesi dal Causidico Dott. GIONA JONI.

Contro

FRANCESCA OTTAVIANI domiciliata come sopra appellata difesa dal Procuratore Sig. Prof. Dott. BERNARDINO BERARDI.

Risposta all' Opinamento

Si propone nella Udienza dei 14 marzo 1859.

URBINO  
Per Giuseppe Rondini  
1859.

# Ilmò e Rmò Monsignore

1

§. 1. Francesca Ottaviani ebbe a dire nelle scritte allegazioni, che i nostri Clienti Nobile Signor Giuseppe Brancuti e Revindo Canonico D. Albertino Amatori di Cagli, erano nella presente questione, più che da convincimento infiammati dal desiderio di far opera di vessazione, onde miravano con pessimo esempio a disfare le estreme volontà del Canonico D. Luigi Valcelli. Se non che alto risponde all'accusa la pubblica estimazione, che riscon- tono in Cagli i Sigg. Brancuti e Canonico Amatori, e perciò non fa mestieri, che per noi si spendan parole per difenderne la specchiata rettitudine. Bensì in questa risposta dobbiam considerare, se fu giusto l'Opinamento da Voi pronunziato, Eccmo Monsignore, col quale foste d'avviso di non accogliere le ragioni dell' Appello. Ma perchè non manchi la necessaria chiarezza, ritornerem brevemente sui fatti.

§. 2. Il Canonico Valcelli nell' ultimo testamento in data 2 settembre 1848 chiamava a succederli nell' eredità i Cugini Revindi D. Andrea, D. Tommaso, Giacomo, Giovanni e Paolo Valcelli. Però li gravava di alcuni pesi, fra quali tenevano il principal luogo i legati a rimmersione della domestica Francesca Ottaviani. L' uno di essi comprendea la disposizione che siegue — *Finalmente lascio alla medesima (alla Ottaviani) una casa di noce a SUA LIBERA SCELTA CON PROIBIZIONE espressa di miei eredi di aprirla o visitarla.* (Somm. Cont. N. 6 L. A.). Pacque inoltre al testatore di nominare due esecutori testamentari, e prego di quest' ufficio i predetti Sigg. Clienti. Riferiamo le parole che mostrano le facoltà di cui furono rivestiti — *Dopo tutto ciò nomino in miei esecutori testamentarii il Revindo Sig. Canonico D. Albertino Amatori, ed il Nobile Uomo Signor Gian Giuseppe Brancuti, pregandoli ad assumere questo caritatevole incarico, DELEGANDO AL MEDESIMO OGNI FACOLTÀ DI CONCILIARE QUALUNQUE LITIGANZA POTESTE INSORGERE SULLA INTERPRETAZIONE DELLA PRESENTE MIA VOLONTÀ autorizzandoli ben anche a scemare il quoto, o a toglierlo affatto a quello o quelli fra gli eredi, che facessero incorgere inquietudini e malcontenti, numentandolo agli altri pacifici eredi.* (Somm. Contr. d. N. 6 L. B.). Avvenuta nell' a-

2  
 prile 1856 la morte del Canonico Valcelli gli eredi istituirono tutti accettavano l'eredità, ed esercitavano liberamente le ragioni ereditarie. Poscia trascorso un anno, e cioè nel 10 luglio 1857, Francesco Ottaviani conveniva innanzi al Vicario di Cagli i nostri patrocinati, affinché nella loro veste di esecutori testamentari le dovessero consegnare la cassa di noce, a seconda del legato di cui recitammo il tenore — *sentiri pertanto* (tali i termini della dispositiva del libello) *prefiggere brevissimo termine a consegnare, non solo la cassa dalla medesima preceduta con gli effetti sottomontovati, ma tuttora altro potesse restar stabilito, che vi si contenesse anche con di loro giuramento quatenus; sotto qual termine gravarsi e rigravarli ecc.* (Sommi. Cont. N. 3).

3. Introdotta appena la causa, l'Ottaviani con citazione incidentale chiedeva, che intervenissero in giudizio gli eredi. Il Giudice ammetteva l'istanza con Decreto del 31 luglio 1857 (Nostro Sommi. N. 1). Di questa guisa si conficcò dalla Contradittoria, essersi illegalmente citati gli esecutori testamentari. Ne quell'atto, se ben si rimiri, può accennare diverso intendimento. Era dunque a supporre, che tolti dal giudizio gli esecutori testamentari, o rimandati per pura forma la Legataria avrebbe sperimentate le sue ragioni contro gli eredi. Successe altrimenti: si dimandò in quella vece che gli esecutori testamentari rispondessero ad alcuni interrogatori. Il che appalesava fuor di dubbio la mente della Ottaviani di ritenersi in giudizio, stimolando tenuti alla soddisfazione dei legati, nella qualità che indossavano a senso del testamento. Cessò allora ogni incertezza sulle mire della Ottaviani. I Clienti s'opponerono; ma il Giudice menò buona la proposta delle posizioni con Decreto interlocutorio 28 agosto 1857 (Sommi. Cont. N. 3). Quindi l'Appello, il quale senza pregiudizio degli altri motivi dedusse per gravame — *Perché negli esecutori testamentari non eravi alcuna obbligazione di sottostare alla dimanda della Ottaviani, la quale non ha, contro i medesimi alcuna azione, e per conseguenza deferendosi loro il giuramento, si viene a volerli ritenere responsabili delle conseguenze del giudizio, quando invece, giusta la disposizione testamentaria, sono stati essi istituiti dal Testatore, come arbitrari; che avendo però compiuto quanto nel testamento veniva loro prescritto, è cessata in essi ogni responsabilità, competendo contro i medesimi l'unica azione mandati diretta, che non potrebbe però esercitarsi che dai soli eredi, e non mai dai legatari* (Sommi. Cont. N. 2). Queste ragioni ed altre che recammo

3  
 nazzi a sostegno degli appallanti, non conseguirono. Egregio Giudice, l'ordine del vostro Opinamento. Il quale per verità, sorgendoci il mezzo di farci più addentro nell'esame della tesi, ci è cagione a sperare, che la Sentenza procederà su basi diverse.

4. Innanzi tratto, l'Opinamento tiene per fermo, che le facoltà comparite dal Canonico Valcelli agli esecutori testamentari, non si debban restringere all'incarico soltanto di comporre fra gli eredi ogni controversia, e al diritto di scemare il quoto, o togluerlo affatto a chi di essi lo mantenesse i litigi. Si ravvisò adunque nei nostri Clienti una potestà pienissima sulle ragioni d'ogni sorta dell'asse ereditario. Ma a dir vero il testamento non permette di scendere in questa Sentenza. Infatti il Canonico Valcelli, allorché venne alla elezione degli esecutori testamentari, immediatamente ossia in un medesimo contestual discorso accennò i poteri che avrebbero potuto esercitare. Ne giova il soggiungere, che il Testatore precedentemente, cioè pria di nominarli affidò loro ogni ingerenza sul secondo legato elargito alla Ottaviani — *... la scelta dei sopradetti oggetti (quelli che formavano il lascito) sarà rimessa all'arbitrio e prudenza degli infiduciosi. Sigg. esecutori testamentari, e ciò per l'oggetto, che la nominata Legataria Francesca non abbia né i migliori, né i peggiori (d. Sommi. Cont. N. 6 L. A.). Appunto da questa speciale menzione procede un argomento, che aiuta la tesi. A qual scopo porre in aperto, che gli esecutori testamentari dovessero determinare gli oggetti del legato, se come afferma l'Opinamento, raccogliavano in sé tutti i diritti, rispetto alle disposizioni del defunto? Ben qui torna in acconcio l'addattare il principio legale — *Quod voluit expressit, quod noluit tacuit*, ovvero l'altro che egualmente conviene — *Inclusio unius, exclusio alterius*. D'altra parte è opportuno il riconoscere, che l'incarico di regolare quel legato ha uno stretto rapporto colle facoltà ricevute dai Sigg. Brancuti e Canonico Anatori di decidere ogni differenza che potesse per avventura insorgere. Le cose comprese nel lascito non pendevano (al paro della cassa di noce) dalla libera scelta della Legataria. Potea perciò di leggieri avvenire, che gli eredi e l'Ottaviani non convenissero nei singoli oggetti, onde a scansar questo scoglio, fuca mestieri ricorrere alla prudenza degli esecutori testamentari. Bensì il testatore, affinché non dubitassero della loro autorità, volle chiamarli all'esecuzione del legato.*

5. Oltre di che, Egregio Monsignore, a rimuovervi dalle viste dell'Opinamento cospirano eziandio le parole ado-

4 perate dal Valcelli nell'assegnare l'altro legato su cui si disputa. Egli fece divieto che s'aprisse e si visitasse la cassa di noce, che la Legataria ebbe il diritto di scegliere liberamente. Ma la proibizione a chi era rivolta? A chi? Non agli esecutori testamentari, ma agli eredi. Il che significa a occhi veggenti, esser stato in mente del testatore, che l'Ottaviani pel conseguimento della cassa di noce non potesse ricavar gli esecutori testamentari, ma bensì gli eredi, o a dir più giusto, che l'obbligo di soddisfare il legato incombeva a questi e non a quelli, onde gli ammoniva a non frodare la Legataria di quel che le era dovuto. Non v'ha dunque dubbio che di questo lato, salvo che non piaccia chiuder gli occhi alla luce sfavillante del vero.

5. 6. Posti questi fondamenti repartiamo opportuno il ripetere anche oggi, che l'esecutore testamentario, essenzialmente diverso dall'erede, ha a riguardarsi come un mandatario, il quale perciò ne in giudizio ne fuori opera legittimamente, allorché esce dalla cerchia del mandato. La dilesa della Ottaviani facevasi a ricercare l'esecutore testamentario nel Diritto Romano puro. In cui non s'apponeva al vero, dapoi che tale istituzione è dovuta alla Giurisprudenza degli interpreti dei bassi tempi. Adduciamo la testimonianza del Presidente del Senato Imperiale di Francia Sig. di Troplong

— Il Diritto Francese che tante cose deve al Diritto Romano in tutto quanto concerne la materia dei testamenti, non gli va punto debitore della istituzione degli esecutori testamentari, la quale invece fu creata dagli avi dei nostri avi, e dalle nostre più vetuste consuetudini, per assicurare con maggior forza e stabilità la volontà del testatore. Non che i Romani non avessero prese precauzioni per garantire dalla ingratitudine de' loro eredi la legge suprema del testamento, a cui tanta importanza affigevano. Essi l'avevan posta sotto l'egida del pubblico interesse — *Publice enim expedit suprema hominum iudicia exutum habere* L. 5 ff. Testam: quomod: aper. E Giustiniano nel metter l'ultima mano alla Giurisprudenza Romana aveva pronunziata con la novella 1 Cap. 1 la pena di privazione e d'indegnità invero gli eredi refrattari che ricusassero di eseguire la volontà dei testatori, dopo esserne stati interpellati, deferendo contro le regole generali l'eredità a semplici legatari particolari, i quali si obbligassero a dar sicurezza della esecuzione delle ultime volontà — Diritto Civile spiegato secondo l'ordine del Codice. Donazioni tra vivi e testamenti §. 1990 —.

5. 7. È fermo pertanto, che gli esecutori testamentari non

5  
non possono paragonarsi agli eredi, e che le loro incombenze discendono dal mandato più o men largo che viene portato dal testatore. Decisamente l'affidua lo stesso Troplong al successivo §. 1993. — *Conviene dunque applicare in care all'esecutor testamentario le regole del mandato. Da qui questo principio che l'esecutor testamentario è un mandatario, singole che egli non ha altro potere FUORI QUELLO CHE GLI CONFERISCE IL TESTATORE* — Se per noi tanto i Sigg. Benvenuti e Canonico Anatori indossarono la loro semplice veste di mandatari del fu D. Luigi Valcelli, se non i termini del mandato non si estendono, come fu dimostrato, al diritto di amministrare l'eredità, e di consegnare ai legati e soddisfare gli altri oneri ereditari, conseguita altresì con tale chiarezza da non immaginare altra ingenuità, non aver essi alcuna facoltà di trattar coi legatari né in un giudizio, né fuori. Non era dunque nei diritti di Francesco Ottaviani di promuovere contro quelli alcun giudizio. 5. 8. Si oppone che gli esecutori testamentari provocarono contro di sé l'azione della Ottaviani, quando la impellente vano di scegliere l'oggetto lasciatole in legato, e arbitrariamente vero il supposto delle posizioni. Bensì dato e non concesso, che dagli esecutori testamentari si fosse preso quell'arbitrio, seguirebbero forse la legalità del giudizio? Non mai. Il loro fatto illegittimo potea avere per effetto una responsabilità qualunque di amenda di danni, vuoi rimpetto alla Legataria, vuoi d'innanzi agli eredi. La procedura del giudizio, materia d'ordine pubblico, non può al paro degli atti privati rimanere in balia dell'altrui talento. Vedendosi l'Avversaria nella necessità di ricorrere al Giudice, avea l'obbligo, senza curare gli antecedenti, di convenire gli eredi, dappoi che chiunque istruisce un'azione dee conformarsi alla Legge. Citati gli eredi, avrebbero rivolte le molestie contro gli esecutori testamentari, e il loro fatto avesse danneggiata l'eredità. 5. 9. Ciò nondimanco l'Opinamento tratta leggermente, e come per transito questa questione, la quale è l'unica fondamentale. Anzi vi parve, Ottimo Monsignore, che agli Appellanti, disconoscendo i progressi razionali del Diritto riscuotessero le ambagi del Giur. formolario Flaminio e Papiriano. E in oggi (riferiamo l'Opinamento) è nel loro viemmaggiore allontanato l'antico rigore della Diritto sulla precisione dell'azione. Verità a cui di buonissimo grado assentiamo. Però convien distinguere la reale qualità dell'azione, delle parole con cui fu dessa estrinsecata. Se l'azione appar giusta e legittima nel suo in-

trinese, le mende estrinseche (ditem lo stile, la veste) non noccano. Allora l'equità debbe prevalere al rigor del Diritto. Il Giur. Canonico, il quale cristianeggiò le Leggi Romane, scosse a dir vero il giogo delle parole, ma comunque avesse larghe le vedute, non inseguì giammai a confondere azione con azione, o a compartirne il diritto alla chi non lo ha. Né può bastare la paranza dell'intervenuto degli eredi richiesti e ottenuto dalla Ottaviani. Convegni inoltre togliere ogni significato alla citazione introduttiva, ossia dirigersi contro gli eredi, e lasciar da banda gli esecutori testamentari. In quella vece sembra che gli eredi stessi chiamati in causa per ogni fine ed interesse, come un'arme la quale si tien nascosta nel fodero per valersene a suo tempo: *in hoc testile*.

§. 10. Se non che abbondano le autorità per stabilire, che i legatari difettano di azione contro gli esecutori testamentari, se si eccettuano le cause Pie, che godono di antichissimi privilegi. Nel primo ragionamento ne demmo un inerrito ragguaglio, mostrando anziand non esserci averi verso il Cujaccio, laddove le sue parole si prendano per intero, o nel sincero lor senso. Lo Strylio Vol. X. Disput. X Cap. N. 1 sostiene che gli esecutori testamentari hanno la veste soltanto di tutori delle volontà del defunto, onde hanno tutto al più a riguardarsi come amministratori — *Distinguant hic quidem Doctores inter nos executores et mixtos. Et meti dicuntur, qui ad hunc reditus instituit, DUM TAXAT CEU NODI MINISTRI DANTUR, ET HISCE OMNE EXERCITIUM ACTIO- NIS TAM ACTIVAE QUAM PASSIVAE DENEGANT. EXCEPTO IN CAUSA PIA, ET QUANDO NON SUNT ALII HAEREDES. Mixti dicuntur qui simul haeredes instituti sunt, vel emolumentum ex testamento capiunt.* Non attribuiti il Graziani Cap. 349, N. 2, e 3. — *Ob eandem rationem dicendum est contra tabem executores non posse agi. Cum enim sit mens executor, Sicut non potest agere ita neque executor. Sicut iter poterit conveniri, quasi non habeatur loco haereditas. Quod quid aliud sit in relictis ad causas pias, in quibus sicut potest agere, ita etiam conveniri.* Ma non occorre il ridire il già detto, e perciò vi preghiamo, o Egregio Giudice, a richiamare le dottrine di Giurisprudenza recate nella prima allegazione, le quali non lascian alcun dubbio. E di vero non si contraddice al Cons. 213 del Castrense a cui s'appoggia l'Opinamento. Quivi è supposto, o il legato privilegiatissimo a causa pia, o che il Testatore abbia rimesso alla cura degli es-

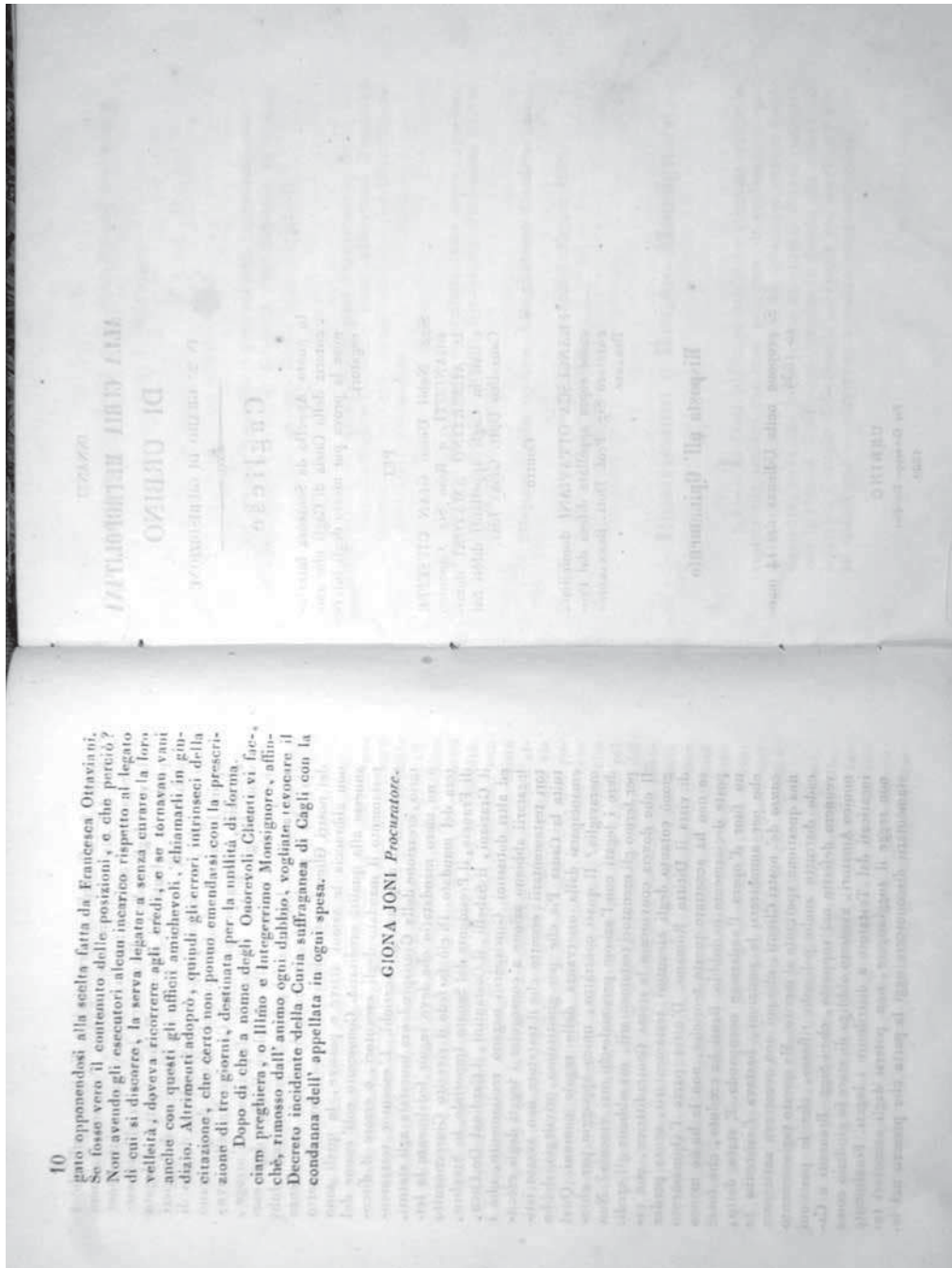
cutori testamentari di mandare ad effetto un determinato atto di suo volere. *Non solummodo, sed etiam in causa pia.* Bensì l'Opinamento crede precoce l'esaminare in questa seconda sede di giudizio, se potessero legalmente citarsi dalla Ottaviani gli esecutori testamentari. Tutto ciò, si dice, appartiene al merito della causa — *Ma anziché trattarsi (sta scritto nell'Opinamento) se gli esecutori testamentari potevano essere chiamati in giudizio, trattarsi innanzi di Noi, se il primo Giudice poteva o no ammettere le potestà contro gli Appellanti. Sotto questo aspetto del Decreto Appello, ci si affaccia anzi tutto alla mente, che la prima questione discuterebbe e deciderebbe il merito della causa, quando ancora non è dato di conoscerlo: ed a costituire la legittimità del Decreto Appellato, sembrerebbe forse bastare L'ESISTENZA IN CAUSA DEI RISPONDENTI.* Ma nella migliore analisi sull'indole della questione, vi renderà capace Ilmo Monsignore, che condannato il Decreto appellato, vien per implicito riconosciuto la legittimità dell'azione proposta. Per qual supposto i Sigg. Braucati e Canonico Amatori s'assoggettarono dal primo Giudice agli interrogatorii? Certo sull'opinione che fossero tenuti, come esecutori non del testamento Vascelli, a rispondere in giudizio ai legatari. Nessun dunque s'avvede, che una contraria perquisizione avrebbe indotto il Vicario di Cagli a respingere la istanza della Ottaviani, la quale appariva troppo inutile, o al libello per non comprenderne l'intendimento. D'altra parte non può caderci in pensiero, che questa rispettabil Curia ritenga subdito estraneo al merito di una causa, l'investigare, se l'Attore potesse rinviare l'azione contro il citato. Il difetto di azione riguardasi nel solo foro di essenza, e non di semplice forma. In quanto l'azione può muoversi sotto due riguardi, o perchè non compete affatto il diritto, che si dimanda, o perchè non è dovuto dalla persona da cui si richiede. Alla Ottaviani s'apparterrà di conseguire una cassa di socco a di lei libera elezione, ma dove chiederla agli eredi del fu Canonico Vascelli e non agli esecutori testamentari. La Legge poi è tanto assoluta, che non potevano, nè meno volendo, immischiarsi in tal bisogno gli esecutori testamentari. Per fermo, il quasi contratto che discende dalla azione della eredità costituisce un rapporto giuridico fra gli eredi soltanto e i legatari. Se dunque l'esistenza in causa degli esecutori testamentari è illegale, non può produrre nessun effetto, fosse altresì di poco rilievo. E non può non recar meraviglia che vogliasi astringere

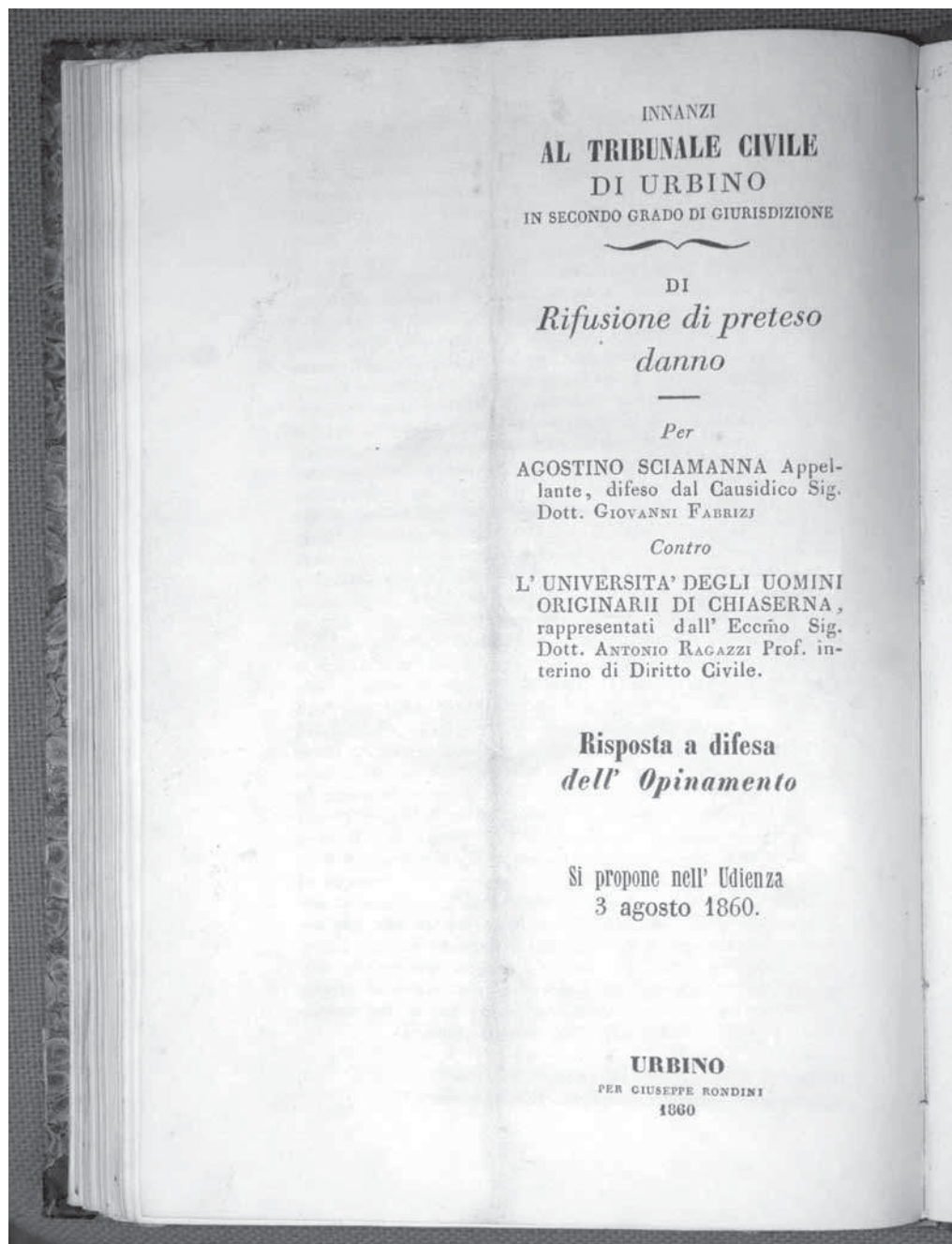
contare a prestare il giuramento in figura di Rei Conveneriti, coloro che sono manifestamente estranei al tema della causa. Concludiamo, l'esistenza materiale di un Citaduo in giudizio è un fatto dell'Atto. Quindi non può dare per se alcun risultato giuridico, la somma la controversia che oggi si agita, comunque cada sopra l'articolo incidente degli interrogatori non ha altro questo logico di questo all'infuori. — In concreto Brancuti e il Canonico Anator, come esecutori testamentari, quali facoltà potevano attribuirsi nella soddisfazione del legato che addimandasi dalla Ottaviani?

§. 12. Considera finalmente l'Opinamento — Ora impartito, che trovansi in giudizio anco gli eredi, i primi Citati stanno in causa nella qualifica di esecutori testamentari, e come tali, ed in concorso cogli eredi non sembra alle-ribile il non dover stare in giudizio, tanto più che una volta regolarizzati gli atti dell'attrice senza alcuna eccezione ed opposizione dei primi convenuti, ne sarebbe stato sanato ogni difetto. (Cod. vig. §. 778, 780, 784, N. 1.) Anche la citazione chiamò i nostri Clienti a soddisfare il legato, ravvisando in essi la sola qualità di esecutori testamentari. Ma quindi senza meno nasce la difficoltà. Da noi si sostiene, che gli esecutori del testamento non possono essere convenuti dai Legatarii, allorché esiste l'erede, e non si versa in un caso di eccezione. Che d'altronde a termini del §. 778, 780, 784, N. 1 della vigente Prassi sia stato tolto di mezzo ogni vizio, non potremo mai capitarcene. Ed infatti il §. 778 non contempla il difetto di azione, ma nullità di forma che commettansi nella ordinatoria del Processo. Laonde pel più celere corso dei giudizi fu saviamente sancito dal Legislatore, che tali irregolarità non potessero più affacciarsi, passati tre giorni dalla produzione in Cancelleria dei singoli atti. Per altro e assai meno accomodato l'altro §. 784 inciso primo, dappoiché oggi non si disputa del difetto di citazione, ma sibiene si tratta del difetto di azione, onde è fuori di luogo il ricordare, che è supplita la mancanza della citazione, allorché la parte non citata compare in giudizio e deduce le sue ragioni o difese sul merito; senza allargare la nullità.

§. 13. Per questi motivi abbiamo fede, o Rno Monsignore, di avervi pienamente convinto sulla giustizia dell'Appello, e perciò sulla necessità di recedere dall'Opinamento. Infatti il Canonico fu D. Luigi Valcelli a chiare note indicò di quali diritti e poteri volesse rivestiti gli esecutori testamentari. Essi eran destinati a giudicare le contro-

versie fra gli eredi, a sorvegliarli a dir breve, affinché i fini del testatore non fosser frodati. Potevano insomma arrogarsi un' autorità tutoria; ma se avesser voluto tener le veci degli eredi, e distribuire i legati, avrebbero sorpassato la volontà del delinquo. Il che rispetto al legato richiesto dall'Avversaria Francesca Ottaviani di legghieri si raccoglie, se inoltre pongasi mente, che il divieto di aprire la cassa fu rivolto agli eredi. Questi dunque erano gli unici, che, a previsione del Canonico Valcelli, avevano obbligo di dare effetto alla disposizione. S'arrogò che quando il testatore volle estendere l'ufficio degli esecutori anche ai legati, la fe' palese. Perciò non cade dubbio, che le parole del testamento confinino le incumbenze dei nostri Clienti entro i limiti di un mandato, che certo non abbraccia le azioni attive e passive, le quali sono annesse alla qualità ereditaria. Conosciuto coll'esame del testamento il mandato degli esecutori, è errore il discostarsene per ampliare gli incarichi. L'esecutor testamentario, creazione della Giurisprudenza innestata agli statuti, è un mero mandatario che deve seguir fedelmente la lettera del mandato. Di ciò fa fede il riverito Giureconsulto di Francia, il Presidente del Senato Imperiale, lo Strybio, il Graziani, il Sabelli, il Costantini, il Cardinal De-Luca, ed altri dotissimi Giurisperiti negano recisamente, che i legatarii abbiano azione a conseguire i legati degli esecutori testamentari, eccetto che il testatore non avesse istituita la Causa. Più che per giustissimo privilegio debbe emanciparsi dalla osservanza delle regole comuni. Qual meraviglia? Il quasi contratto, unico appoggio per chiedere i legati con l'azione personale chi mai vincola? Non per fermo gli esecutori testamentari, ma sibiene gli eredi. Il che dovrà convincere la stessa Contradittoria, che raggiunse cotanto degli esecutori testamentari, senza perder di vista il Diritto Romano. D'altra parte l'Opinamento se non ha accettato questo teorico, non le ha ne manco poste decisamente in dubbio. Bensì ha creduto, che fosse un fuor d'opera l'andarsene occupando. È stato detto, che per ammettersi le posizioni, bastava l'esistenza in causa de' nostri Clienti; che poi non occorreva anticipare una questione spettante al merito. Ma questo ragionamento cade distrutto anche pel solo riflesso, che le posizioni vennero deferite nel supposto, che i Sigg. Brancuti e Canonico Anatori, avessero obbligo di stare in giudizio come incaricati dal Testatore a distribuire i legati. Finalmente non regge il soggiungere, non potersi dagli esecutori testamentari disconoscere oggi la parte che presero nel le-





### *Illmi ed Eccmi Signori*

**S. 1.** Avviso l' egregio Avvocato, il quale oggi ha assunto il patrocinio del Consorzio Chiasernese, che il vostro Opinamento, o Giudici prestantissimi, dipartendosi dal primo Giudizio del Governatore di Cagli abbia avuto in minor pregio i testimonj di quel che l'apoca, a cui il controverso contratto si volle raccomandare. Il che non poco dal vero si allontana, anzi dobbiam crederlo un ingegnoso elio trovato suggerito dall' interesse della Difesa. Chiunque facciasi a considerare l' Opinamento, che voi o Signori avete profferito, di leggieri s' avvede, che il *perno principale su cui s' aggira il ragionamento da Voi tenuto* non tanto comprende l' indagine della Scrittura di vendita 29 maggio 1854, quanto ancora le risultanze dei testimonj che dall' una parte e dall' altra a sostegno s' invocarono. Di fermo la scrittura di vendita suggerla le deposizioni dei testimonj che s' indussero da Agostino Sciamanna nostro Cliente, vale a dire mette viepiù in evidenza che ad esso Sciamanna non solo fosse alienata la frazione della Selva Consorziale che sotto la strada s' estende, ma ben anche il tratto superiore verso il confine, il quale divide i beni delle XII Famiglie originarie dai possedimenti del Cav. Bartolucci. Tuttavolta, per quanto s' attiene all' estensione del taglio venduto, i diritti di Agostino Sciamanna riescono egualmente chiari e dimostrati col solo soccorso dei testimonj. I quali invero deponendo sui fatti che direttamente tengon rapporto colla questione, vogliansi riguardare più presto che un elemento secondario ed accessorio, l' elemento fondamentale della causa. Per verità la bella e matura analisi con cui Voi, o Egregii, avete reso giudizio dei testimonj, appien ci convince che sovr' essi fissaste ogni più che secondaria e passeggera attenzione. Quindi a rimuoverne qualsiasi dubbio, divisiamo in primo luogo difender l' Opinamento dagli attacchi che gli si mossero sul valore della prova testimoniale, per poi scendere al secondo assunto, che è la mentovata scrittura di vendita 29 maggio 1854, la quale mostra con la stessa chiarezza il buon dritto del nostro Cliente. Che se infine l' Avvocato oppositore s' affida *sopra tutto nella vostra perpeticua e docilità* per condurvi al suo intento, per ciò appunto la stessa Vostra perpeticua ne fa sicuri del contrario. Lo esternate

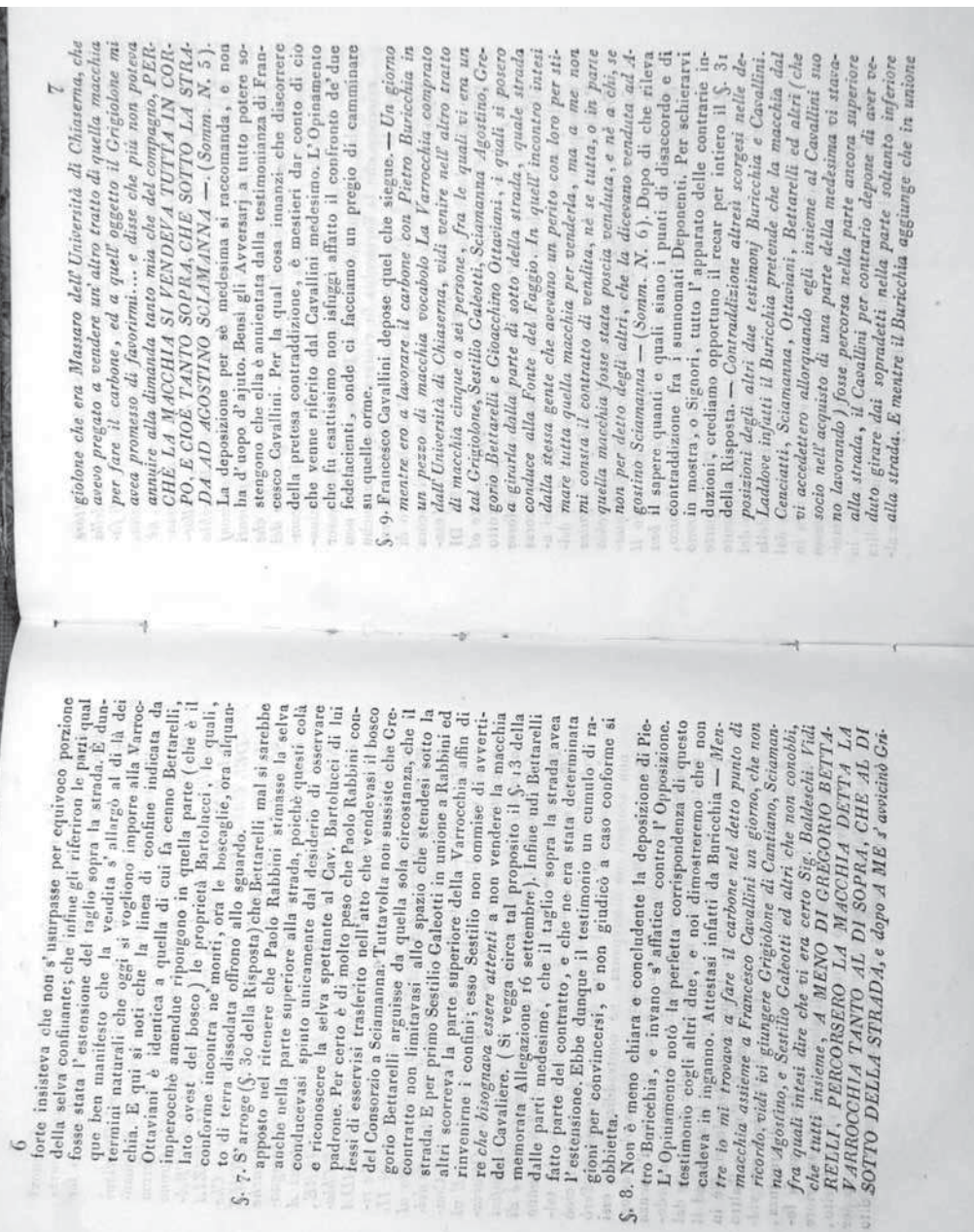
- 2 ragioni non furono il frutto d'un effimero convincimento che presto piega d'oggi aura al soffio, ma emersero da maturato esame, ma tener ragione degli argomenti contrari che furon molti e studiati. Se le XII Famiglie non s'arresero all'evidenza che slogora nell'Opinamento, dove attribuirsi alla stolta caparbia di chi presiede il Consorzio. Nè gli Aversarij abbian lusinga di recar nuovi documenti, dappoichè l'epoca del contratto non è mutabile, e l'aringo della prova per testimonj (già è lungo tempo) in Prima Sede fu chiuso. Noi dunque prendiamo la penna con mano sicura.
- 3 §. 2. L'ordine che abbiamo stabilito di osservare ci conduce al §. 18 della contraria Risposta. Qui si consacra la prediletta tesi che vuole infallibile il villano carbonajo Paolo Rabbini, cui il Fattore del Consorzio confidò l'incarico di stimare il valore del bosco. In questo intendimento si allegano le Decisioni 219 N. 6 e 323 N. 6 part. 12. Recenziori; la Decisione 819 part. 18 tom. 2 N. 5 della medesima collezione, e finalmente la Decisione 1013 N. 4 avanti Molines. Però il testo di quelle Decisioni non fu fedelmente trascritto, ond'è che colle stesse sue armi possiamo e vogliamo ferir l'Avversario. E vaglia il vero, la Decisione 219 N. 6 non riconosce affatto il criterio dell'assoluta credibilità del perito, ancor che deputato per concordare volere delle parti. Riferiamo le genuine parole della Decisione — *Nec obstat visum est, quod de electione Maruscelli, et commissione illi facta ad estimandum, aliunde non constat, nisi ex illius assertione, quia perito attestanti se ad instantiam alicuius partis electus, circumscripto ejus interesse, et de commissione sibi facta creditur*. *DONEC DE CONTRARIO PLENE DOCEATUR* — È falso adunque che la fede dovuta ai periti non debba mai vacillare o cadere, sebbene più testimonj concorrano a smentirla. Sia pur grave e solenne l'autorità dei periti, ma l'autorità del vero è ancor più grave e solenne. Così è mestieri intendere la seconda Decisione, cioè la 323 N. 6 della stessa parte 12 delle Recenziori. Per altro non disentiamo che pria d'annullare le perizie giudiziali col mezzo dei testimonj, vuolsi procedere con molto riserbo. Nè si opponga la Decisione 819 part. 18 tom. 2 N. 5, poichè anch'essa fu a bello studio mutilata. Se la Sacra Rota aggristò in quell'incontro una fede pienissima ai periti, e rifiutò ogni assenso ai testimonj, oltre che un istromento scemava forza alle loro deposizioni, occorreva il caso che essi periti eran stati deputati dal Giudice col consenso delle parti. — *Quibus non res-*
- stant quamplures testes ad excludendum damnum, quia contra eos stat instrumentum et concurrunt iudicium et relatione peritorum a JUDICE ELECTORUM, qui pariter prevalenter testibus — In fine per l'identico motivo di anettere a un perito qualunque tutta la fiducia di cui è degno soltanto quello eletto dal Giudice, nella Decisione 1013 N. 4 avanti Molines fu tolto il nome dell'Autorità che avea nominato il perito. Infatti per ridonare alla Decisione la sua integrità conven leggere — *Controveria hujusmodi jam reperitur definita mediante deputazione periti AB EMINENTISSIMO PRODATARIO tunc temporis de consensu partium facta, cui quidem relatione etc.* — Paolo Rabbini pertanto, non onorato dal Giudice della qualità di perito, appartiene alla categoria dei testimonj, e fu senza meno indotto ed esaminato in figura di testimonio. Il Sig. Buffalini, il cui giurato refero fu inserito negli atti, e non contestui indossò in Prima Sede la veste autorevole di perito. Bensì Buffalini ignaro dei termini del contratto, se stimò il supposto danno, non fornì alla causa alcun proficuo elemento. Laonde non possiamo menar buono il §. 17 della contraria Risposta, ove con risoluta sentenza si afferma — *La deposizione pertanto del perito non può nel nostro caso considerarsi siccome quella di un semplice testimonio, ma equivale alla relazione che nella qualifica di cui per comune consenso delle parti fu rivestito, somministra intorno alla commissione da sé eseguita*. Onde ciò che egli con suo giuramento affermò intorno all'adempimento della ricevuta commissione e al disimpegno del proprio ufficio, non solo deve prevalere a qualunque altra deposizione di testimonj, ma deve essere considerato siccome parte integrante del contratto, ed espresso nel medesimo dagli stessi contrattenti; che riponendo in lui la propria fiducia, dichiararono di volere rispettivamente comprare e vendere quell'apprezzamento della selva Parrocchia unicamente che era stato da lui apprezzata
- §. 3. Ridotta al suo giusto valore la deposizione di Paolo Rabbini, è altresì atterrito il principale sostegno dell'Università contraddittrice. Ora pertanto è prego dell'opera volgere il discorso agli altri testimonj, per ribattere a mano a mano i diversi appigli che si posero innanzi contro l'Opinamento.
- §. 4. Per primo, chi sostiene le parti contrarie si è fittamente che la dimanda promossa dall'Università non solo s'appoggia alla testimonianza di Paolo Rabbini, ma a quella estenzia di Domenico Stefanelli. Parve altresì che l'Opa-

namento non avesse il testimonio nella debita considerazione (§. 19 della Risposta). Certo dov'è rincrescere agli Aversani, che le loro sollecitudini nel procurarsi i testimoni non giungessero lo scopo, e abortissero al Carbonajo; ma perchè essi non osservarono il contratto? Il vero si è che Domenico Stefanelli nulla pone in essere. Infatti non seppe confermare il documento stragiudiziale, in cui depose che, dimandati dal Segretario del Consorzio Revindo Caico Luchetti i confini della selva venduta, per annotarli nella Scrittura, tanto i compratori che i rappresentanti dell'Università concordemente rispondevano — *Che per la macchia Varrocchia vi erano i confini naturali del fosso e della strada* —. In quella vece lo Stefanelli si restrinse a dire che le parti mostrarono soddisfazione del contratto; del resto non aver memoria se il Canonico Luchetti facesse delle ricerche per conoscere i confini, e solo intese che si vendevano i due appezzamenti di macchia stimati da Rabbini (Som. N. 9). Innanzi tutto dobbiamo avvertire che il Contradittore accusò ingiustamente l'Opinamento d' inconsideratezza. Ben è altrimenti, poichè Voi, o Signori, rilevaste la sostanzialissima differenza fra le attestazioni stragiudiziali del testimonio e il giurato di lui esame. Quinci per fermo era mestieri porre attenzione; imperocchè escludendosi, che anche pel detto dello Stefanelli, la Selva Varrocchia fosse confinata ai pretesi suoi limiti naturali, la strada ed il fosso, rimaneva al Consorzio un unico testimonio, la cui indoneità, a rimpetto delle molte prove contrarie, risultò manifesta infini dai primi momenti. Non giova per ripararsi dalla sconfitta il soggiungere, apprendersi per lo Stefanelli medesimo che erano stati venduti i due appezzamenti di macchia stimati da Rabbini. Noi non disputiamo se Rabbini dal Fattore del Consorzio ricevesse l'incarico di stabilire il prezzo della selva, bensì neghiamo che la vendita e la stima si circoscrivessero alla sola parte del bosco che ha per confini la strada ed il fosso. Questo è invero il nodo da disgiungersi, dir si vuole, fin dove s' estendesse la stima. Su cui non potendosi sperare alcuna luce dallo Stefanelli, che chiamato in Giudizio ebbe in errore di macchiarsi di spergiuro, dobbiamo aspettarla dai testimoni prodotti da Agostino Sciamanna. Da ultimo mette bene il richiamare il §. 22 della precedente Allegazione 16 settembre 1859, ove si esposero le necessarie osservazioni sul testimonio Domenico Stefanelli.

§. 5. Intanto non facciam silenzio che con squisita arte difendeva il Contradittore dal §. 20 al 27 volte a suo profitto

ogni benchè menoma circosanza per adunare di nuovi numeri l'interessante Carbonajo. Sulle quali argomentazioni, al presentarsi dell' opportunità, ci riserbiamo a far parola.

§. 6. E dimostrato a fior d' evidenza dai testimoni Ottaviani e Bettarelli, che il circuito del bosco venduto a Sciamanna non restringevasi sotto la strada, ed il fosso. Afferma Ottaviani che — *I confini della macchia Varrocchia furono stabiliti da Cenciati a PONENTE SOPRA LA STRADA FINO AL SECONDO FOSSE VERSO L' ABAZIA DEL CAVALLIERE* —; Gregorio Bettarelli attesta — *Che il perito stimò la parte di macchia Varrocchia ANCHE SOPRA LA STRADA, giacchè vide che accedette anche in quel punto assieme agli altri. Sestilio Galeotti insegna i confini, e si esprime che bisognava essere attenti A NON VENDERE LA MACCHIA DEL CAVALLIERE, che confina col tratto di macchia dell' Università di Chiaserna, POSTO SUPERIORMENTE ALLA STRADA SUDETTA. Io non vidi a designare i confini perchè rimasi nella strada... e da quanto intesi dalle parti IL TAGLIO SOPRA LA STRADA dovea estendersi sino al terreno solido che in parte è del Cavaliere e in parte dell' Università* —. Senonchè al §. 29 il Difensore del Consorzio tace di contraddizione i due testimoni. — *E vi rammenteremo in primo luogo che il Bettarelli e Ottaviani sono fra loro in contraddizione nel designare i confini della macchia Varrocchia, la qual discrepanza non è di poco momento* —. Ma la contraddizione ov' è? Non venne affatto accennata, onde si conosce chiaramente che talvolta l' odierno Contradittore giura in verba magistrum, cioè s' attiene senz' altro al detto del suo Antecessore. Però non scorgesi nè discrepanza, nè contraddizione fra essi Bettarelli e Ottaviani, comunque ogni lor parola s' assoggetti al più rigido sindacato. Per vero il punto d' essenza consiste nel ricercare, se ambedue i deponenti concordemente comprendessero nella vendita anche il restante del bosco la Varrocchia, il quale sorge sopra la strada ed il fosso, e tocca da vicino la proprietà Bartolucci. Nè in questo tu trovi la più lieve differenza fra l' uno e l' altro testimonio. Che se Bettarelli al paro di Ottaviani non vide a segurare i confini, ciò non importa nè discrepanza, nè contraddizione, mentre, come egli medesimo ne fa fede, non si recò insieme con gli altri nella parte superiore della selva. Non però di meno ci assicura che il Perito, Sestilio Galeotti, Cenciati e compagni vi si portarono per riconoscerne i confini; che Galeotti nel mostrarli a dito



6 forte insisteva che non s'usurpasse per equivoco porzione della selva confluyente; che infine gli riferiron le parti qual fosse stata l'estensione del taglio sopra la strada. E dunque ben manifesto che la vendita s'allargò al di là dei termini naturali che oggi si vogliono imporre alla Varrocchia. E qui si noti che la linea di confine indicata da Ottaviani è identica a quella di cui fa cenno Bettarelli, imperocchè amendue ripongono in quella parte (che è il lato ovest del bosco) le proprietà Bartolucci, le quali conformemente incontrano ne' monti, ora le boschaglie, ora alcuni to di terra dissodati offrono allo sguardo.

7. S'arrogò (§. 30 della Risposta) che Bettarelli mal si sarebbe apposto nel ritenere che Paolo Rabbinì stimasse la selva anche nella parte superiore alla strada, poichè questi colla conducevasi spinto unicamente dal desiderio di osservare e riconoscere la selva spettante al Cav. Bartolucci di padrone. Per certo è di molto peso che Paolo Rabbinì confessi di essersi trasferito nell'atto che vendevasi il bosco del Consorzio a Sciamanna. Tuttavolta non sussiste che Gregorio Bettarelli arguisse da quella sola circostanza, che il contratto non limitavasi allo spazio che stendesi sotto la strada. E per primo Sestilio Galeotti in unione a Rabbinì ed altri scorreva la parte superiore della Varrocchia all'in di rinvenirne i confini; esso Sestilio non ommise di avvertire che bisognava essere attenti a non vendere la macchia del Cavaliere. (Si veggia circa tal proposito il §. 13 della memorata Allegazione 16 settembre). Infine udì Bettarelli dalle parti medesime, che il taglio sopra la strada avea fatto parte del contratto, e che ne era stata determinata l'estensione. Ebbe dunque il testimonio un cumulo di ragioni per convincersi, e non giudicò a caso conforme sì obbietta.

8. Non è meno chiara e concludente la deposizione di Pietro Buricchia, e invano s'affatica contro l'Opposizione. L'Opinamento notò la perfetta corrispondenza di questo testimonio cogli altri due, e noi dimostreremo che non cadeva in inganno. Attestasi infatti da Buricchia — *Memore io mi trovava a fare il carbone nel detto punto di macchia assieme a Francesco Cavallini un giorno, che non ricordo, vidi poi giungere Grigolone di Cantiano, Sciamanna Agostino, e Sestilio Galeotti ed altri che non conobbi, fra quali intesi dire che vi era certo Sig. Baldacchi. Fidi che tutti insieme, A MENO DI GREGORIO BETTARELLI, PERCORSERO LA MACCHIA DETTA LA VARROCCHIA TANTO AL DI SOPRA, CHE AL DI SOTTO DELLA STRADA, e dopo A ME s'avvicinò Gri-*

7 gione che era Masaro dell'Università di Chiaserna, che avevo pregato a vendere un altro tratto di quella macchia per fare il carbone, ed a quell'oggetto il Grigolone mi aveva promesso di favorirmi... e disse che più non poteva annuire alla domanda tanto mia che del compagno, PERCHÉ LA MACCHIA SI VENDEVA TUTTA IN CORTE, E CIOE' TANTO SOPRA CHE SOTTO LA STRADA AD AGOSTINO SCIAMANNA' — (Somma N. 5).

La deposizione per sé medesima si raccomanda, e non ha d'uopo d'aiuto. Bensì gli Avversari a tutto potere sostengono che ella è annientata dalla testimonianza di Francesco Cavallini. Per la qual cosa innanzi che discorrere della pretesa contraddizione, è mestieri dar conto di ciò che venne riferito dal Cavallini medesimo. L'Opinamento che fu esattamente non isfuggì affatto il confronto de' due fedelissimi, onde ci facciamo un pregio di camminare su quelle orme.

9. Francesco Cavallini depose quel che siegue. — *Un giorno mentre ero a lavorare il carbone con Pietro Buricchia in un pezzo di macchia vocabolo La Varrocchia comprato dall'Università di Chiaserna, vidi venire nell'altro tratto di macchia cinque o sei persone, fra le quali vi era un tal Grigolone, Sestilio Galeotti, Sciamanna Agostino, Gregorio Bettarelli e Gioacchino Ottaviani, i quali si posero a girarla dalla parte di sotto della strada, quale strada conduce alla Fonte del Foggio. In quell'incontro intesi dalla stessa gente che avevano un perito con loro per stimare tutta quella macchia per venderla, ma a me non mi constò il contratto di vendita, nè se tutta, o in parte quella macchia fosse stata poscia venduta, e nè a chi, se non per detto degli altri, che la dicevano venduta ad Agostino Sciamanna — (Somma N. 6).* Dopo di che rileva il sapere quanti e quali siano i punti di disaccordo e di contraddizione fra i sunnomati Deponenti. Per schierarvi in mostra, o Signori, tutto l'apparato delle contrarie induzioni, crediamo opportuno il recar per intero il §. 31 della Risposta. — *Contraddizione altresì scorgesi nelle deposizioni degli altri due testimonj Buricchia e Cavallini. Laddove infatti il Buricchia pretende che la macchia dal Cenciatti, Sciamanna, Ottaviani, Bettarelli ed altri (che vi accedettero allorchando egli insieme al Cavallini suo socio nell'acquisto di una parte della medesima vi stavano lavorando) fosse percorsa nella parte ancora superiore alla strada, il Cavallini per contrario depone di aver veduto girare dai sopradetti nella parte soltanto inferiore alla strada. E mentre il Buricchia aggiunge che in unione*

8

al Cavallini aveva in questa occasione richiesto al Fattore del Consorzio che loro si vendesse un'altra porzione della detta macchia, e che il Fattore rispose di non poterli fare, perchè non aveva più di quella richiesta. Ma di questa richiesta, nè di questa risposta. Né d'altronde può dirsi che allorquando fu percorsa la parte superiore della macchia, e allorquando ebbe luogo il colloquio fra il Fattore e Buricchia, il Cavallini fosse assente, imperocchè ambedue li testimonj convengono pienamente in questo di essersi trovati presenti stando ivi a lavorare e prima, e nel tempo, e dopo che fu eseguito l'accesso alla macchia, la designazione dei confini, e la stima della medesima, come rilevasi dal complesso delle loro deposizioni. — Ma di leggieri si eliminano le nemiche istanze. E primieramente non può esser Buricchia redarguito di falsità, se Francesco Cavallini non asserisce che la Varrocchia fu visitata ed esplorata anche sopra la strada; dappoi che sebbene Paolo Rabbini asseverantemente neghi di aver stimato quell'ulterior tratto di bosco, ammette ciò non di meno di essersi ivi ancora condotto. — Per cui in dopo aver fatta detta stima (esame di Paolo Rabbini) MI PORTAI AL DI SOPRA DELLA DETTA STRADA per vedere la macchia appartenente al mio padrone. — (Somma. N. 7). Per lo che acquista tutto il peso il pensiero dell'Opinamento, che Cavallini si fosse allontanato dal bosco allorchè la Varrocchia era percorsa nella parte sovrastante alla strada, o che egli non ci avesse posto attenzione. Il medesimo osservasi al §. 17 dell'Allegazione 16 settembre — ivi — Ma di questa guida Francesco Cavallini punto non esclude che la Varrocchia fosse successivamente esplorata nella parte esteriore la quale sovrasta alla strada, dovendosi supporre che tutto il giro della selva non si comprese in unico istante, è ben possibile che Cavallini si fosse già allontanato dal bosco, allorchè coloro che ispezionavano le piante traggitarono dalla parte inferiore alla parte superiore. — D'altra parte è un puro supposto che Pietro Buricchia congiuntamente a Cavallini si dirigesse in quell'incontro al Massaro del Consorzio affin di comprare in società un altro tratto della Varrocchia. In vero, non fu menomamente accennato dal Buricchia, che egli nella poco favorevole congiuntura in cui tutta la macchia alienavasi a Sciamanna, si risolvesse a far quella richiesta. Anzi l'esame del testimonio manifestamente prova l'opposto, e cioè che aveva pregato in precedenza il Massaro medesimo a cederli in vendita una nuova porzione del bosco. Ed è a supporre o che al-

9

lora il Cavallini si trovasse presente alla dimanda, o che ella venisse diretta anche a di lui nome. Grigolone adunque, ossia il Massaro, rammentando la data promessa faceva conoscere a Buricchia, che stante il contratto il quale concludevasi con Agostino Sciamanna, più non poteva assecondare i desiderj di lui e del Cavallini. Del pari non si può ammettere che dovesse questi di necessità il discorso udire del Massaro; in quella vece dobbiamo ritenere, o che esso Cavallini fosse già partito, o che inteso alla fossa dei carboni non l'ascoltasse. Infatti il ripetuto Massaro rivolse quelle poche parole al solo Pietro Buricchia, — A ME (cioè al suddetto) SI AVVICINO GRIGIOLONE E MI DISSE CHE NON POTEVA ANNUIRE. — (detto Somma. N. 5). Ed è pur manifesto, che quantunque a Buricchia e Cavallini fossero occupati a lavorare il carbone in quella medesima frazione della Varrocchia, che per ragione di società loro apparteneva, non conseguiva però che formassero quasi un solo corpo, e l'uno non potesse di qualche intervallo dimorar lontano dal compagno. Il tratto di macchia acquistato, comunque s'immagini di massima estensione, non poteva essere sì angusto che il breve discorso da Grigolone a Buricchia indirizzato, dovesse necessariamente giungere alle orecchie altresì del Cavallini, che non intrattenevasi ivi per ozio, ma per eseguire le sue faccende. Ad escluder tuttavia che Cavallini si fosse allontanato, soggiunge il Contraddittore esser certo che mai si mosse, fino a tanto che Buricchia rimase nel bosco, e ciò arguisi dal complesso delle deposizioni degli stessi Buricchia e Cavallini. Ma lode al vero, in qual parte de' loro esami si raccoglie la continuata permanenza di Cavallini? Pietro Buricchia semplicemente espone, che allorquando Grigolone di Cantiano, Agostino Sciamanna, Sestilio Galeotti ed altre persone si portarono nella selva, egli insieme a Francesco Cavallini era intento al carbone, nè in seguito disse più verbo del compagno, il quale poteva essersi discostato. In egual maniera la continua dimora di Francesco Cavallini non emerge dalla sua deposizione. Non v'ha dunque nè discrepanza, nè contraddizione fra Buricchia e Cavallini, purchè ben si rimirino tutte le circostanze. Oltre quanto poi ha egregiamente considerato l'Opinamento, cade quindi in acconcio il giovarsi dell'autorità del Costantino al Voto 147 N. 15 allegato al §. 17 della ridetta Scrittura 16 settembre.

5. ro. Né trascureremo inoltre di sostenere con lo stesso Vostro Opinamento, che da Francesco Cavallini esandio si ha un indizio che la Varrocchia fosse stimata anche nella

3

parte superiore. Costui depose nell'esame: — *In quell' incontro intesi dalla stessa gente che avevano un partito con loro per stimare TUTTA QUELLA MACCHIA PER VENDERLA* —. Al §. 3<sup>o</sup> della Risposta si afferma che — *Le suddette espressioni debbono intendersi analogamente a ciò che erasi detto in precedenza, vale a dire relativamente a tutta quella macchia che era stata percorsa e visitata, che al dire del testimone era la inferiore alla strada solamente* —. Ma il contesto della testimonianza non permetteva tal restrizione. In vero, dopo aver premesso Francesco Cavallini che insieme a Pietro Buricchia fece il cartabone nell'appezzamento comprato, asserì che nel tratto rimanente della Varrocchia giunsero varie persone, le quali la percorsero dalla parte di sotto della strada. Ora è aperto a chiunque sappia comprendere, che il soggetto del discorso era la selva Varrocchia, onde le altre espressioni (*intesi che avevano un partito per stimare tutta quella macchia*) vogliono riferire non alla frase incidente, ma al nome principale. In fine, come a rincalzo degli addotti argomenti, si fa a dire il Contraddittore (§. 33) che Buricchia non solo è testimone singolare, ma è manifestamente mendace. Imperciocchè se fosse vero che il Fattore del Consorzio gli avesse partecipato il contratto con Sciamanna, egli ne avrebbe reso consapevole il Cavallini, ma questi nel suo esame mostrasse ignaro come ne porgon documento le sue parole — *A me non consta il contratto di vendita, nè se tutta, o in parte quella macchia fosse poscia venduta* —. Però ogni difficoltà vien meno se alle riportate parole s'aggiungan le altre e si compia il periodo. — *A me non consta il contratto di vendita, nè se tutta, o in parte quella macchia fosse poscia venduta, e nè a chi, se non per detto degli altri, che la dicevano venduta ad Agostino Sciamanna* — il vero dunque si è che Cavallini conobbe per relazione altrui il tenore del contratto, e non risulta menomamente che egli non ne avesse alcuna conoscenza.

§. 11. Per non ispezare noiosamente il discorso crediam congiungere in uno i §§. 34 al 41 della Risposta. ove si tien proposito delle eccezioni personali cui pretendon soggetti i testimoni Ottaviani, Bettarelli e Cavallini. Cambiati appena i termini ricantasi, o Signori, la vecchia canzone. Dapprima s'osserva che Bettarelli è zio materno di Agostino Sciamanna, e che Cavallini è di lui cognato, quindi non potersi attendere né le deposizioni dell'uno, né quelle dell'altro. A questa obbiezione soddisface bastevolmente l'Allegazione 16 settembre §. 12 sul conto di Bettarelli,

e che vale anche per Cavallini — *Beni l'eccezione della parentela nella linea collaterale non travalica il primo grado. Ne fa fede il §. 636 di Procedura* — Non potranno ascoltarsi come testimoni... 2.<sup>o</sup> i parenti o affini in linea retta, i FRATELLI GERMANI E CONSANGUINI. NEL, il congiuge di una delle parti — *Perciò nella peggior ipotesi Gregorio Bettarelli potrà annoverarsi nella classe di quei testimoni, che giusta il §. 627 sono rimessi alla saviezza dei Giudici, i quali ne debbono ponderare le deposizioni* —. Ma Bettarelli *ex demonstratis* è perfettamente concordante con Gioacchino Ottaviani e con Pietro Buricchia, dappoichè l'uno e gli altri stabiliscono indubitabilmente, essersi inclusa nella vendita della selva anche la frazione che giace sopra la strada. Francesco Cavallini retamente inteso s'accorda con Pietro Buricchia — *Eum qui judicat (L. 3 §. 1. ff. De testibus) magis posse scire quantum fides habenda sit testibus* —. Se adunque al prudente criterio dei Giudici fu dalla Legge riservata la libertà o di ammettere, o di rigettare le deposizioni dei testimoni che pel vincolo men prossimo di parentela, o affinità, non sono rimossi dal testificare; or nella presente Causa informarsi con piena fiducia alle attestazioni dei due testimoni. Siegue all'anzidetta eccezione una seconda ove davanti s'esercitò l'acume contrario; bensì risparmiando per benignità dei fati Buricchia e Cavallini, gravita non solo su Bettarelli, ma anche su Gioacchino Ottaviani. Voi tosto immaginate, o Signori, di che si tratti. Per appunto anch'oggi si mena rumore perchè Agostino Sciamanna, Ottaviani e Bettarelli comprarono in comune la selva Rovere, e una sola scrittura servì per stipularne le due compre, e perchè lo stesso Sciamanna garantì solidamente i contraenti. Ma con diffuso ragionare fu tolta di mezzo la fatta pretesa nei §§. 7 al 10 della ripetuta Allegazione 16 settembre, e bellamente ne fu motto l'opinamento — *Alle deposizioni poi dei prefati Ottaviani e Bettarelli è da prestarsi fede, essendochè non sono socii dello Sciamanna nell'acquisto della Varrocchia* —. Nel tratto di macchia (così Ottaviani) in cui nasce questione tra l'Università e Sciamanna io non vi ho ALCUN INTERESSE, giacchè detta macchia fu comprata dal solo Sciamanna. — *Egualeme atterra Bettarelli, ed egualmente la Scrittura 29 maggio 1854 stabilisce due distinte compre. Difatti all'art. 9 legge: — Quantunque sieno tre gli acquirenti, Sciamanna però compra per sé la sola selva Varrocchia, e gli altri due, cioè Ottaviani e Bettarelli,*

acquistano la macchia Rovero —. Ciò premesso, non cade dubbio che nelle questioni estranee alla Società, la qualità di socio non osta come difetto personale per respingere la testimonianza a favor del consocio. — Regola est. quod socius ubi agit de re comuni testis esse non potest, et Limitatur ista conclusio ut non procedat quando causa defensionis esset separata, vel non ageretur de re comuni, vel propria unius sociorum, tunc enim socius admittebatur. — Così Mascardo De probat. vol. 3, Conclus. 131a. Vero è che Sciamanna si obbligò a pagare per Ottaviani e Bettarelli, più entrò in seguito a parte con essi nel taglio della selva vocabolo Rovero. Però, siffatta obbligazione e società non distruggono l'identità e diversità del contratto di compra della macchia Varrocchia fatta dal Sciamanna, il quale non si unì con alcuno, e stipulò tutto a suo profitto, siccome fecero gli altri due rispetto al bosco Rovero. — Se non che cavillosamente tutor si sostiene: 1.º Esser bastante impedimento il vincolo in genere di socio in Bettarelli e Ottaviani, avvegnachè Socii iure quodam fraternitatis ligantur. L. 64 ff. Pro socio. 2.º Creder a dismisura la loro inidoneità, se pongasi mente che furon beneficiati da Sciamanna colla fidejussione solidale, nè potevan d'altronde cadere in sua disgrazia per non incorrere la pena della caducità nell'art. 8 dell'apoca contenuta. 3.º La deposizione di essi Ottaviani e Bettarelli tendere altresì in loro profitto, come quella che mira ad abbattere la fede dovuta al perito Paolo Rabbini. Per altro la irrilevanza di queste asserzioni si appalesa a occhi veggenti. E vaglia la forza del vero. Se tutti i Giureconsulti unanimemente insegnano che il socio non è inabile a testimoniare, laddove l'oggetto della deposizione non s'aggiri sugli affari stessi della società, ne conseguiva che l'alfarismo nei Digesti-ricordato procede sotto altri rispetti, i quali costituiscono alcune peculiari relazioni fra i socii. Ben poi ci ammiriamo che Bettarelli e Ottaviani tengansi testimoni meno idonei per ragione della gratitudine che debbon professare ad Agostino Sciamanna, il quale s'adossò, come fidejussor solidale, il peso dei pagamenti. Eccezione di tal genere contro la prova testimoniale fu fin qui dai Dottori ignorata, nè sappiamo se riscuoterà applauso. Imperciocchè questo abbian fermo nell'animo, che il rispetto al giuramento e la riverenza al nome di LUJ che non s'inganna, vincano di gran lunga un semplice ed il più delle volte transitorio sentimento di riconoscenza. Del paro non serve di alcun ostacolo alla veracità

di essi Bettarelli e Ottaviani, se nell'ottavo articolo dell'apoca di vendita imponevasi il patto che — Non facendosi i due socii nel tempo e giorno fissato, s'intenderà non fatta la vendita —. Senza dubbio riguardano i due abbozzi non solo il diverso e distinto contratto con Bettarelli e Ottaviani, ma la compra ben anche della selva Varrocchia. Dovendo adunque la pena ad un tempo operare su amendue i contratti, non è a presumere che Agostino Sciamanna per prendere una vendetta sulle persone da lui granitate, acconsentisse sì di leggersi a pregiudicare se medesimo, gli piacesse cioè di decedere da ogni diritto sulla selva Varrocchia per gli anni avvenire. Non ha quindi alcun fondamento la necessità in cui si trovano i sopradetti testimoni, di appagare Agostino Sciamanna nelle sue brame. In lui non può concedersi la terza eccezione, la quale falsa del tutto e immaginaria anzichè essa riscontra. Come negarlo? Suscitavasi forse alcuna lite fra il Consorzio e gli acquirenti della selva Rovero? Certo che no. Non possono pertanto contestare credersi mossi dalla brama di estendere estendo a proprio vantaggio i limiti del bosco di cui fecero acquisto. Se adunque per le fatte attestazioni distrusser la fede di Paolo Rabbini, non è a incolparsi la loro mala fede, o il desiderio del lucro, ma convien riportare quest'effetto alla sua vera cagione, cioè la coscienza del vero a cui solo s'informarono i deponenti. Per cotale guida abbian noi rivendicati da ogni censura i testimoni di Agostino Sciamanna. Essi gettan per fermo le basi del contratto, avvegnachè stabiliscano l'estensione del taglio venduto. Qui giunti trapassiamo a dimostrare che la Scrittura 29 maggio 1854 nè li contraddice, nè tampoco gli smentisce.

§. 12. Alla bella prima ci si fa innanzi una riflessione che il Contraddittore coltivò al §. 2 della Risposta. Gli parve chiaro, che se Agostino Sciamanna chiamato in Giudizio dal Consorzio fin dalla prima Udienza richiese ed ottenne la prova per testimoni, quel partito unicamente abbracciassero, perchè disperava di appoggiar sue ragioni sull'apoca di vendita. Però dobbiam confessare che anche quest'argomento, come altri molti, è erroneo ed arbitrario. Infatti abbiamo veduto che i testimoni indicano i confini del taglio venduto allo Sciamanna. Or questi non furono specificati affatto nella Scrittura, la quale all'incontro in ciò si rimette agli accordi verbali già precedentemente conclusi; dir si vuole all'estensione al taglio assegnata nell'atto che si stimò la selva e si ispezionarono le piante. — Le due selve o boschiglie (art. 1.º dell'Apoca) si vendono ai suddetti

14

per la legna da tagliarsi pel carbone, secondochè loro furono personalmente seguate e contraddistinte, fissandone il limite a ciascuna, e riservandone come appresso. (Somma. N. 2) —. Agostino Sciamanna non ebbe dunque, come movente, il timore che l'epoca disfavorisse le sue mire, ma consapevole del proprio buon diritto, cercò di procurarsi anche una maggiore evidenza la mercè dei testimoni. S. 13. Abbondevolmente si dimostrò nelle precedenti Allegazioni, che la Scrittura non corrisponde affatto alle pretese del Consorzio, avvegnachè oltre al non contenere restrizioni di sorta, chiaramente fa comprendere che tutto il taglio della selva denominata Varrocchia fu comprato da Sciamanna. E poichè il ragionamento Vostro, o Signori, non è in questa parte men convincente e men manifesto, perciò reputiamo opportunissimo il produrlo a parola, pria di rispondere ai speciosi appigli che si studiarono dall'odierno Contradittore, sulla speranza di mutar aspetto alla Causa. — Dalle parole pertanto che intendonsi consegnate le due selve, l'una in vocabolo Rovere, l'altra Fosso di Varrocchia, e che Sciamanna compra per sé la sola bosaglia o selva Fosso della Varrocchia, senza far cenno di veruna restrizione in ordine alla quantità di essa macchia che intendevasi vendere dal Consorzio, debbesi ritenere che l'intera selva vocabolo Varrocchia siusi avuto in animo d'alienare dalla nominata Università al Sciamanna medesimo. Giova notare che in principio della Scrittura, dopo essersi detto che Agostino Sciamanna, Gioacchino Ottaviani e Gregorio Bettarelli di Frontone avanzarono istanza agli Ufficiali delle XII Famiglie originarie di Chiaserna per la vendita di due appezzamenti di selva, o bosaglia, l'uno sotto il vocabolo di Rovere di Carri, l'altro di Fosso di Varrocchia —. All'art. 1.º leggesi: — Le due selve, o bosaglie, si vendono ai suddetti per la legna da tagliarsi pel carbone, secondo che furono loro personalmente seguate e contraddistinte, fissandone il limite a ciascuna, e riservandone come appresso. — Le dizioni — secondo che furono loro personalmente seguate e contraddistinte, fissandone il limite a ciascuna — pare debbasi intendere, che siccome due erano le selve che si alienavano, e diverse le persone che le acquistavano, era d'uopo accennare preliminarmente che a cadauno degli acquirenti doveasi assegnare la macchia che gli spettava, contraddistinguendole, e fissarne i rispettivi limiti con quella estensione però di terreno esistente in ciascuna delle selve vendute. Dalle successive espressioni poi — e riservandone come appresso — apprendesi che il Consorzio voleva rite-

15

neri alcun che. Difatto è scritto all'articolo 6.º — Della selva o bosaglia vocabolo Rovere e riservato e dovrà lasciarsi intatto venti piedi di bosaglia in larghezza da ogni lato, e dall'altra vocabolo Fosso della Varrocchia quella quantità di faggi uniti, che furono segnati e convenuti sulla faccia del luogo stesso, anzi nella prima dovranno anche lasciarsi alquanti faggi che potessero abbinare per li trogoli, o per la fonte —. Che se non volevasi vendere a Sciamanna la parte della selva Varrocchia esistente sopra la strada, doveasi tenerne parola, e riservarla, siccome fu fatto dei faggi, ma nulla di ciò. Inoltre nei succitati articoli 7 e 9 non è dato scorgersi riserva alcuna di una parte della nominata macchia a favore della suddata Università. Argoe che pria di redigere la prefata Scrittura, il Perito era di già accaduto sulle due selve per fissarne il relativo prezzo e stabilirne i confini. Laonde (qualora non l'intera Varrocchia intendevasi alienare) non poteva sfuggire all'attenzione del Canonico Luchetti Segretario del Consorzio ed estensore dell'Apoca, di darne cenno in essa affine di garantire le XII Famiglie da qualunque abuso dell'acquirente. Sembra pertanto rilegarvi il dallo scritto siusi venduta la selva Varrocchia a Sciamanna senza veruna restrizione, talchè ne consegua che quello forma piena prova. — Primum enim visum fuit nullatenus posse controverti, cum Montanti habebant intentionem fundatam in instrumentum venditionis castri, quod facit probationem probatam, et rem certam — Così la Rota nella Decis. 103. N. 1, part. 5, tom. 1 Recent.

S. 14. Qual'è l'argomento principe, l'argomento vitale con cui la fidanza il Contradittore per ribattere ragioni si inconcusse, e si evidenti? Un'indagine procurata a gran fretta dal Consorzio pericolante nel vecchio catasto della città o territorio di Gagli Chì fu incaricato a redigere la relazione? Quello stesso Buffalini che stimò il credito dannato arretrato da Sciamanna, e della cui perizia tenne gran conto il primo Giudice. — E' vaglia il vero (così il S. 4 della Risposta) dalla pianta e dalle relative annotazioni redatte dal Perito Geomatra Buffalini (riportato Somma. N. 1) e desunte dalla locale ispezione, risulta a fior di evidenza in primo luogo che la selva in contrada Varrocchia altro non è se non una parte di una più vasta estensione di terreno chiamata nel suo complesso di rubbia 27. 1 Colle di Goezzano, designata nel vecchio Catasto sotto il N. 513, e alla quale fra gli altri confini si assegna pure quello della strada del Fonte del Faggio; e risulta in secondo luogo, che la parte superiore alla strada di

rubbia 7, e designata col N. 50. ha tutti altri vocaboli, fra quali quello di Campo Radice, e fra gli altri confini ha pur quello della strada a ponente. Dietro le quali ed altre considerazioni meritanamente conclude il Perito, che i confinanti notati nell'antico catasto, ed i vocaboli addotti fino da un tempo immemorabile stabiliscono adunque che il N. 501, Campo di Radice, non comprende il N. 513, Varrocchia, e così viceversa. — Ma questo formidabile Achille tratto innanzi dall'Avversario per tentare l'ultimo sortì, manca di ogni vigore. Allorché effettuavasi il contratto le nuove tavole del Censimento avevan già preso il luogo del vecchio Catasto, le cui indicazioni, chechè dicasi in contrario, erano irregolari assai più e confuse. E se le presenti Mappe dei fondi lasciano ancora a desiderare ulteriori perfezionamenti, ciò non dimostra affatto, che nelle questioni ove i tipi del Censo possono apportare utili schiarimenti, debbasi seguire la vecchia descrizione dei beni rustici, anziché quella vigente. A cui pertanto convien rimettersi per decidere se il N. 501 formi un corpo di selva separato dal N. 513, ovvero componga ambidue un unico appezzamento? Non v'ha del pari altra sicura scorta per apprendere le denominazioni. Il Sig. Buffalini dimenticò adunque le incombenze del proprio ufficio delineando la pianta della selva Varrocchia in conformità del vecchio Censimento, il quale per Legge Sovrana era stato abolito. Certamente il nuovo Catasto non avrebbe concesso all'Agronomo del Consorzio di poter rinserrire la Varrocchia entro un ambito più angusto. Ne suffraga l'affermare, che l'attuale Censimento abbonda di errori, vuoi nei nomi dei vocaboli, vuoi nei confini. Faceva mestieri che il dotto Geometa censore del Catasto comprovasse le sue asserzioni con dati irrefragabili. In quella vece si è evitata la difficoltà col porla da banda. Inoltre non fremi silenzio che ai §§. 5 e 6 il Contraddittore rafforzò l'ottenuto documento col puntello d'alcune stragiudiziali attestazioni. Per altro a cui sfugge che i testimoni furon mendicati solo per accattar fede al Buffalini? Beni vieta recisamente la Legge nel §. 627 del Regolamento Legislativo e Giudiziario l'esame di altri testimoni dopo chiuso il Processo. Se quindi i novelli deponenti esibiti dal Consorzio non possono essere esaminati col sacro legame del giuramento a nulla valgono, nè meritano conseguentemente il menomo riguardo. Però la questione nè dal perito Buffalini, nè da verun altra indagine può oggi mai più dipendere. Apprendesi dalla Scrittura, che la selva vocabolo la Varrocchia si alienò a Sciamanna, e

che nell'atto della stima gli fu indicata e descritta. Nascendo dunque controversia se il compratore della selva avesse altresì acquistato il tratto superiore alla strada, il dubbio di leggersi si allontana; mure le deposizioni di coloro i quali furono presenti, quando se ne rilevò il prezzo, e se ne stabilirono i confini. A dir tutto, l'estensione del vocabolo la Varrocchia accennata, dove arguisce da ciò che fu convenuto, nè la convenzione può essere chiarita in questo particolare punto, senza l'esame dei testimoni.

§. 15. Se non che suppone il Contraddittore che la Varrocchia effettivamente abbracci tutto il tratto sovrapposto alla strada, ciò nullamente vuol egli provare, mutati gli argomenti, che resterebbe sempre ferma l'azione intentata dal Consorzio. Tale è l'assunto dei §§. 8 al 14 della Risposta.

§. 16. Appuntasi innanzi tratto che — l'argomento col quale l'Opinamento vuol stabilire essersi venduta dal Consorzio allo Sciamanna l'intera selva Varrocchia, appartiene alla classe di quelli che per provar troppo non han forza di dimostrare alcuna cosa, secondo il notissimo axioma — Qui nimis probat, nihil probat. — Ma perchè si portò da Voi avviso, o Signori, essersi venduto a Sciamanna l'intero bosco, e non una sola sua parte? Perché? Per vero vi poneste a considerare, che nella Scrittura, in cui i patti della vendita registraronsi, non apparivano restrizioni di quantità, tolgane la riserva nel sesto articolo annotata. Or obbietta il Contraddittore che a Baricchia e Cavallini era stata tempo innanzi venduta una porzione della Varrocchia. Se quindi a rigor di logica, seguir si dovesse quel Vostro raziocinio, ne deriverebbe non meno che Agostino Sciamanna avesse altresì comprato detta frazione di selva, non ravvisandosi relativamente alla medesima nell'epoca di vendita veruna esclusione o restrizione. Ma queste sono puerilità e non argomentazioni. Imperciocchè la Scrittura nel cedere a Sciamanna l'intero bosco, non si poteva a patto veruno riferire ad una sua parte, la quale, essendosi già distratta, non formò soggetto del contratto. Se nella Scrittura pertanto non si truovene alcuna limitazione, questo non è un giusto argomento per dedurre che l'acquirente potesse spossare Cavallini e Baricchia, ma deve arguirsi che l'aditto con Sciamanna estendevasi a tutto il rimanente della selva.

§. 17. Si è aggiunto (§§. 10 e 11) che laddove Agostino Sciamanna conseguì avesse in virtù della Scrittura anche il bosco situato sopra la strada, avrebbe ottenuto *ultra petita*, oltre a quanto avea dimandato. Imperciocchè nella

ipotesi stessa che la Varrocchia passasse oltre a quel limite, sarebbe fuor di dubbio che il tratto sottoposto alla strada, e il soprapposto, due distinti e diversi appezzamenti costituiranno. *Atqui* Sciamanna richiese per sé un solo appezzamento, dunque nemmeno egli ebbe in animo di disputare tanta estensione di bosaglia. Tutta la disputa divideva adunque in un bel tratto circoscritto al senso di una parola, occorrendo ricercare ne' dizionarij e nelle opere de' linguisti qual significato si sia attribuito alla voce appezzamento. Bensì crediamo poterci dispensare da ogni fatica, poichè tutti conoscono che sotto il nome di appezzamento di terra, o selva, s' intende un tratto continuato, ossia un corpo di possidenza. D' altra parte da tutto il tenore della Scrittura chiaramente emerge, che usavasi quel vocabolo per denotare l'intero bosco, e non una sola porzione. Ne la prova l'articolo 1.<sup>o</sup> — LE DUE SELVE, O BOSCAGLIE, si vendono ai suddetti per la legna ecc. — E tanto più deve riputarsi che l'appezzamento la Varrocchia da Sciamanna dimandato comprendesse eziandio la parte superiore, in quanto che l' inferiore per una parziale vendita sofferto avea una diminuzione.

§. 18. Ai §§. 13 e 14 trovi che di bel nuovo si censura l'Opinamento. Ma innanzi tutto mirate, o Signori, la diligenza ed avvedutezza del Consorzio. Procuratonsi altri testimonj (Somma. contr. addiz. N. 3) per documentare l'interessante circostanza, che le due selve Rovere e Varrocchia sono affatto separate fra loro, essendosi di mezzo fra l'una e l'altra vari altri terreni e macchie tanto dell'Università, che di diversi particolari di Chioserna, in modo, che fra le macchie della Varrocchia e quella della Rovere ci è una lontananza di quasi tre quarti di miglio — Ciò posto di non retto argomento si redarguisce l'Opinamento, il quale avviso necessario che si descrivessero accuratamente le due selve, e se ne determinassero i confini, affinché ciascun acquirente entrasse al possesso di ciò che gli spettava. L'Oppositore adunque non può capacitarsi che abbisognasse così cautele, quando che la Rovere era disgiunta dalla Varrocchia per macchie e terreni frapposti. Il perchè si lece a dire, che non potendosi l'espressioni della Scrittura — secondo che loro (le selve) furono personalmente segnate e contraddistinte, fissandone il limite a ciascuna — accogliere nel senso in cui le usò l'Opinamento, essere invece assai manifesto che con quei termini si volle dimostrare, che — soggetto della vendita non era l'intera selva in contrada Varrocchia, ma quella parte solamente, o appezzamento della medesima, che

previa considerazione dell'arte, era stata di già segnata, e contraddistinta, ed appezzata ec. 17: 60 —. (§. 14 della Risposta).

§. 19. La censura è ingiusta, nè si può convenire che dalle accennate espressioni risulti non essersi proceduto alla vendita dell'intera Varrocchia.

§. 20. Pongasi adunque per indubitato che i testimonj abbiano deposto il vero nell'affermare che una notevole distanza divideva le due selve. E che perciò? Veniva forse meno il bisogno di assegnarne i confini? E perchè la Rovere e la Varrocchia non si trovavano a immediato contatto, cessava la ragione di circoscriverne lo spazio? Non lo crediamo punto. S'annetta a piacere che i due boschi non potessero confondersi a vicenda, però importava che i compratori della Rovere non gisser più oltre, ed occupassero le macchie dal contratto escluse, e Sciamanna acquilante della Varrocchia non sconfinasse a pregiudizio dei vicini, e massime del Cav. Bartolucci. E se l'Opinamento riconosce l'utilità dei confini affini di tirare fra le due macchie una linea di separazione, anche sotto l'altro aspetto non li riguardava meno utili ed opportuni. D'altro canto dobbiam notare che le dizioni — secondo che loro furono personalmente segnate ecc. — contengonsi nel primo articolo dell'Apoca, e in esso non s'incontri nella voce appezzamento, ma nelle voci selve o bosaglia; laonde è chiarissimo che, previa considerazione di persona perita nell'arte, e sotto certe condizioni (così termina il preambolo della Scrittura) non si vendeva una parte della Varrocchia, ma essa tutta quanta, come ancora l'altro bosco Rovere.

§. 21. Pel fin qui ragionato si fa manifesto che l'Apoca di vendita avvalorava anzi che no il detto dei testimonj, i quali appoggiano l'assunto di Agostino Sciamanna. Vero è che al §. 15 della Risposta pretende il Contraddittore di aver dimostrato, o che l'Apoca punto non provi che la bosaglia in questione fu compresa nel contratto, o in quella vece ne stabilisce apertissimamente l'esclusione. Ma non han peso i contrarij ragionamenti. La Scrittura non eccettuò dal contratto quella parte del bosco che si protrae al di là della strada e del fosso; testimonj meritevoli di tutta la fede attestano, che la vendita del taglio la Varrocchia s'estese anche a questo ulterior tratto del bosco. Si sostiene oggi che la Varrocchia ha il suo termine al fosso ed alla strada, ma la prova dedotta dal vecchio Censimento non può essere tenuta in considerazione, e assai meno il Certificato stragiudiziale di alcuni testimonj che

parlarono per l'opportunità. Produca il Consorzio il tipo estratto dalle presenti tavole Catastrali. Bensì cosiffatta indagine è interamente vana, dappoiché (torriamo a ripetere) fecero chiaro i testimonj fin dove s'estendesse il taglio comprato da Agostino Sciamanna.

§. 22. Potremmo di leggieri postergare i §§. 24 al 27, in cui nuovamente si recano in mezzo i confini naturali, e la tenuta del prezzo stabilito; ma ci sian proposti di non lasciar indietro le cose stesse di minore importanza.

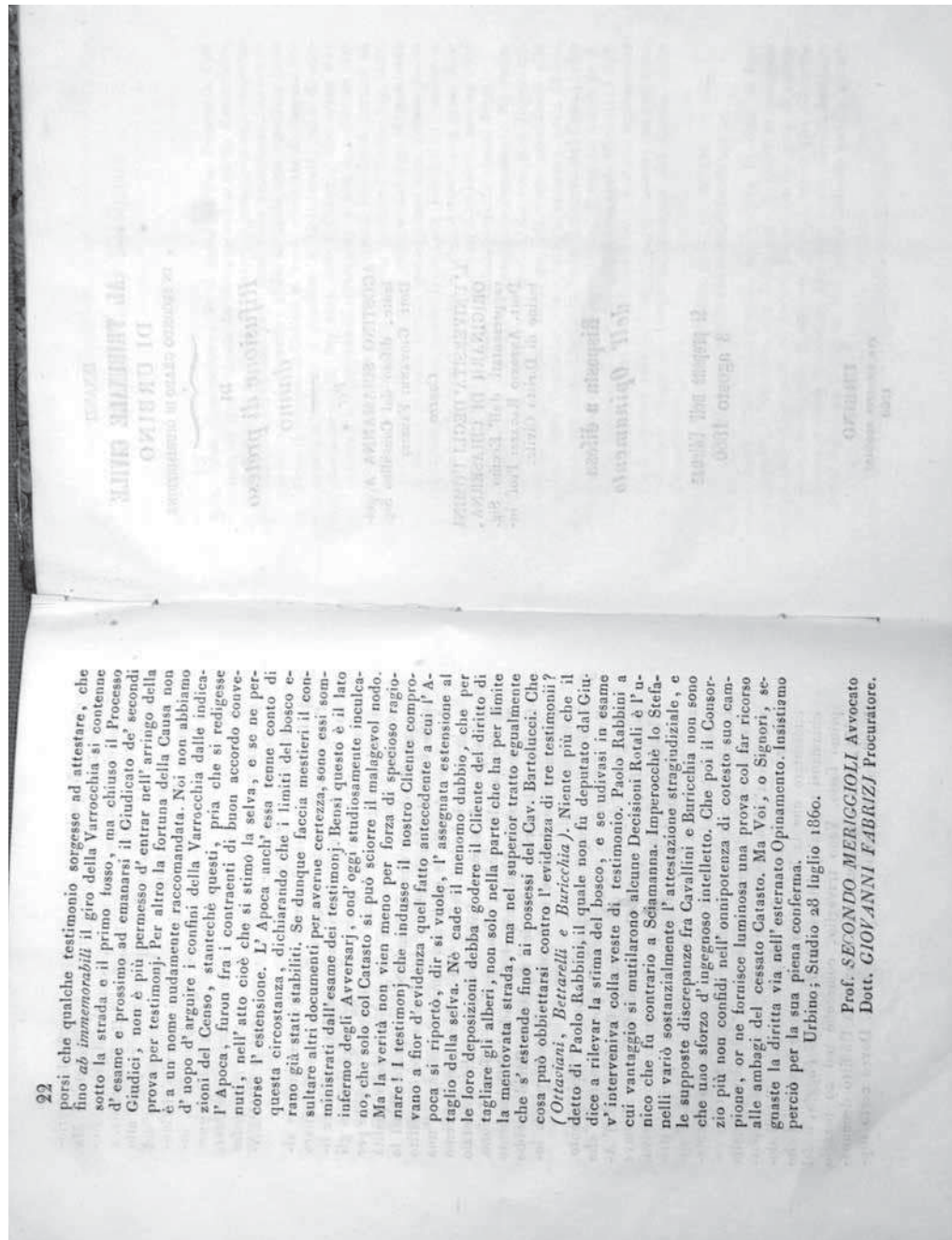
§. 23. *Esclusa dal contratto la parte di macchia superiore alla strada (così il §. 24) i confini di quella compra nella vendita erano del tutto naturali, siccome quelli che venivano formati dal fosso e dalla strada.* — Da questa e non da diversa ragione fa derivar l'Avversario il silenzio della Scrittura circa i confini. A quale scopo individuarli e farne il tema di un paragrafo, se la natura medesima gli aveva divisi? Neghiamo in primo luogo che i limiti naturali della selva debbansi ravvisare più presto la ove gli immaginò la fantasia del Consorzio, di quello che al secondo fosso e verso l'Abbazia del Cav. Bartolucci. Se varcato il primo fosso, e ascesa la strada la quale prende il nome della Fonte del Faggio, più non si continuasse il medesimo bosco, non dubbio che i confini dovrebbero collocarsi nel sito dagli Avversari indicato. Però il fosso e la strada non chiudono il circuito della selva, ma soltanto la attraversano e l'interrompono, la quale riempendo ancora lo spazio superiore, ha il suo termine in quei punti stessi che notaronsi da Sestilo Galeotti allorché effettuavasi il contratto con Agostino Sciamanna. Soggiunge il Contraddittore: — *Che se si fosse voluto comprendere nel contratto anche la parte superiore, non si sarebbe certamente ommesso di designare colla maggiore accuratezza possibile i confini nell'Apoca, affinché ne rimanesse perenne la memoria da precluder la via alle questioni che altrimenti ne sarebbero potute con ogni facilità derivare.* — Ma fu più sopra avvertito, che la Scrittura in quanto ai confini delle due selve Rovere e Varrocchia richiamava il fatto delle parti, e perciò non è giusto il dire che non s'avesse alcun riguardo. Laonde sian d'avviso che la Scrittura e l'esame dei testimonj presentino eguale importanza, e non debbano a verun patto fra loro dissociarsi. Le contese peraltro alle quali avrebbe potuto porger occasione il possesso di quell'ultima frazione del bosco non hanno alcuna base sicura. Ottaviani e Bettarelli diedero cenno dei confini che ricingon la selva dal lato di ponente, ed è ben lungi che essi appaiano incerti per forma,

che manchi qualunque segno di distinzione fra la proprietà del Consorzio e i beni abbaziali del Cav. Bartolucci. Ma concesso altresì quel che non è, ossia che il primo fosso e la strada formino il natural confine della Varrocchia, a nulla varrebbe il favore di una presunzione rimpetto alle prove positive che pongono in aperto i veri termini del contratto. Il Vost. della cui autorità si è servito il Contraddittore ad l'undect. tit. *Finium regundorum* N. 9, insegna il medesimo — *Neque dubium quia in finalibus questionum decisionibus etiam presumptiones locum inveniant, quia ratione agrj cujuscunque fines ad fossa intermedie immediate videntur extenae.* SI NON ALIUD EVIDEN-

TER PROBATUR SIT —

§. 24. La tenuta inoltre del prezzo stabilito non accresce all'argomento contrario maggior forza e valore. Se chiaro non fosse che il taglio a Sciamanna venduto non deve limitarsi al più ristretto spazio, che oggi a gran torto gli altri si vuol prefiggere, la disputa circa il prezzo potrebbe per avventura stimarsi opportuna per giudicare della qualità e quantità di ciò che fu venduto e comprato. Bensì le mille volte l'abbiamo detto, che il contratto è assistito da prove valeyoli, le quali non temon l'incampo d'una o più sottili induzioni. Se non che noi non impugneremo che si possa in separato Giudizio dimandar dal Consorzio la riforma della vendita, dimostrando la sofferta lesione. Tuttavolta non ommettiamo, che essendosi l'Opinamento fondato sulla perizia stessa dell'Agronomo Buffalini, ebbe giustamente a dubitare se il contratto potesse per la lesione intaccarsi.

§. 25. Non v'ha dunque a soggiungere contro l'Opinamento. Voi, o Signori, lo appoggiate all'Apoca, non meno che alle giurate deposizioni dei testimonj. Per fermo dall'Apoca si fa palese, che il Consorzio di Chiaserna alienava ad Agostino Sciamanna tutto quanto il taglio di una selva, se si eccettua la porzione venduta, e salve quelle restrizioni che avevan per fine la tutela delle proprietà. S'apprese il Contraddittore alla voce *Apprezamento* framescolata nell'Apoca colle voci *Selva e Bosaglia*. Ma tutti conoscono, che nella comune maniera d'intendere, quella voce nient'altro denota, che un corpo autonomo di possidenza. Si trasse fuori il vecchio Censimento affia di documentare che la Varrocchia non eccede i confini (che chiamansi naturali) della strada *Fonte del Faggio*, e del primo fosso. Vano travaglio, comecchè nel 29 maggio 1854, quando si stipulò con Sciamanna l'affitto decennale, il novello Catastro era già in corso. Dovea certo sup-



22

porsi che qualche testimonio sorgesse ad attestare, che fino *ab immemoriali* il giro della Varrocchia si conteneva sotto la strada e il primo fosso, ma chiuso il Processo d' esame e prosino ad emanarsi il Giudicato de' secondi Giudici, non è più permesso d' entrar nell' aringo della prova per testimonj. Per altro la fortuna della Causa non è a un nome nudamente raccomandata. Noi non abbiamo d' uopo d' arguire i confini della Varrocchia dalle indicazioni del Censo, stantechè questi, pria che si redigesse l' Apoca, furon fra i contraenti di buon accordo convenuti, nell' atto cioè che si stimo la selva, e se ne percorse l' estensione. L' Apoca anch' essa tenne conto di questa circostanza, dichiarando che i limiti del bosco erano già stati stabiliti. Se dunque faccia mestieri il consultare altri documenti per averne certezza, sono essi somministrati dall' esame dei testimonj. Bensì questo è il lato inferno degli Aversarij, ond' oggi studiosamente inculcano, che solo col Catasto si può sciogliere il malegevol nodo. Ma la verità non vien meno per forza di specioso ragionare! I testimonj che indusse il nostro Cliente compivano a fior d' evidenza quel fatto antecedente a cui l' Apoca si riportò, dir si vuole, l' assegnata estensione al taglio della selva. Nè cade il menomo dubbio, che per le loro deposizioni debba godere il Cliente del diritto di tagliare gli alberi, non solo nella parte che ha per limite la mentovata strada, ma nel superior tratto egualmente che s' estende fino ai possessi del Cav. Bartolucci. Che cosa può obiettarsi contro l' evidenza di tre testimonj? (*Ottaviani, Bettrarelli e Buricchia*). Niente più che il detto di Paolo Rabbini, il quale non fu deputato dal Giudice a rilevar la stima del bosco, e se udivasi in esame v' interveniva colla veste di testimonio. Paolo Rabbini a cui vantaggio si mutilarono alcune Decisioni Rotali è l' unico che fu contrario a Sciamanna. Imperocchè lo Stefanelli variò sostanzialmente l' attestazione stragiudiziale, e le supposte discrepanze fra Cavallini e Buricchia non sono che uno sforzo d' ingegnoso intelletto. Che poi il Consorzio più non confidi nell' onnipotenza di cotesto suo campione, or ne fornisce luminosa una prova col far ricorso alle ambagi del cessato Catasto. Ma Voi, o Signori, seguate la dritta via nell' esternato Opinamento. Insistiamo perciò per la sua piena conferma.

Urbino; Studio 23 luglio 1866.

Prof. SECONDO MERICCIOLI Avvocato  
Dott. GIOVANNI FABRIZI Procuratore.